CCLXXXVI.

TORNATA DI SABATO 20 FEBBRAIO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE.

Basilicata (*Seguito e fine della discussione del disegno di legge*). . . . . *Pag.* 10935
ABIGNENTE 10954
BERTOLINI. 10951
CHIMIRRI 10936
CICCOTTI 10940
10948-53-54-55
COLOSIMO 10950
DAL VERME. 10960
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 10960
LANDUCCI 10937
LUCIFERO 10957-60
MAJORANA (*sotto-segretario di Stato*) . . . 10945
MANGO 10938-40
MATERI. 10949
MONTI-GUARNIERI 10945-49
MURMURA. 10958
PELLEGRINI 10936
PERLA 10941
RAVA (*ministro*). 10954
SONNINO SIDNEY 10954
TEDESCO (*ministro*). 10940-51-54-56
TORRACA (*relatore*) 10935-40
10947-50-51-53-54-55
Comunicazioni della Presidenza (*Ringraziamenti*) 10922
Disegni di legge (*Presentazione*):
Trattamento doganale nel Regno dei prodotti originari della Colonia Eritrea (TITTONI) 10961
Trattato di commercio con la Repubblica dell'Equatore (Id.). 10961
Dichiarazione che ristabilisce in vigore il trattato di commercio fra l'Italia e San Domingo (Id.). 10961
Interrogazioni:
Riscossione delle entrate degli Enti locali:
COTTAFAVI 10924
DI SANT'ONOFRIO (*sotto-segretario di Stato*) 10923-25
MAJORANA (*sotto-segretario di Stato*) . . . 10924
Problema ferroviario:
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 10926
GUICCIARDINI. 10926-27
TEDESCO (*ministro*) 10925-27
Inchiesta sul Conservatorio di Napoli:
CAPECE-MINUTOLO 10929
PINCHIA (*sotto-segretario di Stato*) 10928
Ufficiali di marina nei mari di Estremo Oriente (medaglia commemorativa di Cina):
AUBRY (*sotto-segretario di Stato*). 10929
DI PALMA. 10930
Osservazioni e proposte:
Comitato segreto:
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 10962
PRESIDENTE. 10962
SOCCI 10962
Lavori parlamentari:
CABRINI. 10961
FRANCHETTI. 10961
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 10961
PRESIDENTE. 10961
Proposta di legge (*Svolgimento e ritiro*):
Operazioni di borsa:
CURIONI. . . . . *Pag.* 10930-32-35
LUZZATTI LUIGI (*ministro*) 10934
Proposte di legge (*lettura*):
Tumulazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Cimitero monumentale di Pisa (BATTELLI) . 10922
Riunione di alcune cattedre nelle scuole medie di mano in mano che si rendono vacanti (MORANDI). 10922
Relazioni (*Presentazione*):
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Vigna (MEZZANOTTE) . . 10923
Stato dei sottufficiali (COMPANS) 10935
Appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro (CABRINI). 10935

La seduta comincia alle 14.10.

PODESTA' *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del sunto della petizione.

PODESTA', *segretario, legge*:

6386. Il Consiglio comunale di Martirano (Provincia di Catanzaro) fa voti per la sollecita costruzione del tronco ferroviario Rogliano-Nocera.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuto il seguente telegramma:

« La manifestazione affettuosa della Camera cui il nostro caro estinto era legato da tanti vincoli indissolubili di amicizia e di memorie, è giunta particolarmente grata all'anima nostra. Voglia Vostra Eccellenza rendersi interprete presso cotesto Consesso della nostra riconoscenza e accogliere insieme i sensi della gratitudine mia e dei miei figli per le sue cortesi e buone parole.

« Giovanna Picardi. »

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Romanin Jacur, di giorni 5. Per motivi di salute: gli onorevoli D'Alife, di giorni 8 e Danieli di 3.

(*Sono conceduti*).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno autorizzato la lettura di due proposte di legge di iniziativa parlamentare. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

PODESTÀ, *segretario, legge*:

Proposta di legge del deputato Battelli.

« *Articolo unico.* È autorizzata la tumulazione delle salme di Enrico Betti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Cimitero monumentale di Pisa.»

Proposta di legge dei deputati Luigi Morandi, Guido Bacceili e Rubini per la riunione di cattedre nelle scuole medie.

«Art. 1. Tutte le cattedre indicate in questa legge, di mano in mano che rimarranno vacanti, per collocamento a riposo, o rinunzia volontaria, o passaggio ad altro ufficio, o destituzione, o morte, di chi le occupa, non verranno più coperte definitivamente, sinchè non siano riunite secondo le norme dei seguenti articoli.

«Agli insegnanti delle scuole governative o pareggiate, che non occupino altre cattedre come reggenti o come titolari, fino a che non abbiano conseguito l'uno o l'altro di questi gradi, non potranno esser tolti gli incarichi provvisori.

« Art. 2. Negli Istituti tecnici, un solo professore insegnerà diritto civile, commerciale e amministrativo, economia politica, scienza finanziaria, statistica e legislazione rurale; uno solo costruzioni, disegno di costruzioni, geometria descrittiva ed estimo urbano; uno solo agraria, computisteria agraria ed estimo rurale; uno solo disegno e calligrafia.

« Negli Istituti nautici, saranno affidate a cinque professori le cattedre:

« *a*) di navigazione, trigonometria sferica, geometria astronomica e astronomia nautica;

« *b*) matematica e contabilità di bordo;

« *c*) macchine a vapore e disegno di macchine;

« *d*) costruzione navale, disegno di costruzione navale e teoria della nave;

« *e*) italiano, geografia commerciale e storia.

« Nelle scuole tecniche, saranno affidate a tre professori le cattedre:

« *a*) di matematica e scienze fisiche e naturali;

« *b*) disegno e calligrafia;

« *c*) storia e geografia e diritti e doveri.

« Nelle scuole complementari non unite alle normali, l'ufficio di maestra assistente sarà adempito dalla insegnante di francese; e a due insegnanti verranno affidate le cattedre:

« *a*) di matematica e computisteria, scienze fisiche e igiene;

« *b*) disegno, calligrafia e lavori donneschi.

« Nelle scuole complementari e normali femminili, saranno affidati a trè insegnanti:

« *a*) il canto, il lavoro manuale educativo e la ginnastica;

« *b*) la lingua francese e la calligrafia;

« *c*) l'agraria e gli elementi di fisica, chimica, storia naturale e igiene.

« Nelle scuole normali maschili, saranno affidati a un solo insegnante il disegno e la calligrafia, e a un altro il canto, il lavoro manuale educativo e la ginnastica.

« Art. 3. Nelle città dove sono due o più Licei, i professori delle cattedre di filosofia, di fisica e chimica e di storia naturale, addetti a uno di essi, saranno obbligati a insegnare le stesse materie in un altro. Dove sono più Ginnasi, i titolari o reggenti di lingua francese e di matematica, addetti a uno dei Ginnasi, saranno obbligati a insegnare le stesse materie in un altro.

« Il professore di matematica del Liceo cui sia unito il Ginnasio, sarà obbligato a insegnare la stessa materia anche in questo.

« L'insegnamento della storia naturale nel Ginnasio unito al Liceo sarà dato dal professore liceale della stessa materia; nel Ginnasio non unito al Liceo, dal professore di matematica, il quale, in tal caso, non sarà obbligato a insegnare in altro Ginnasio.

« Il professore di storia naturale del Liceo cui è unito il Ginnasio, avrà anche obbligo d'insegnare in un altro Liceo o in un altro Ginnasio.

« Art. 4. Negli Istituti tecnici frequentati da non più di centoventi alunni, saranno affidate per incarico temporaneo a un professore che insegni la stessa materia in uno dei due bienni, le cattedre di lettere italiane e di matematica dell'altro biennio.

« Nei predetti Istituti, la storia e la geografia formeranno una sola cattedra. Negli altri con maggior numero di alunni, i due insegnamenti potranno essere affidati a due professori, ciascuno dei quali dovrà, occorrendo, fare tante ore settimanali di lezione, nelle classi così ordinarie come aggiunte, quante sono prescritte per la storia e la geografia riunite in una cattedra.

« Art. 5. Gli insegnamenti qui sotto indicati si affideranno per incarico temporaneo, preferibilmente ai professori delle stesse o di materie affini, della stessa o di altra scuola governativa.

« Negli Istituti tecnici con la sola Sezione di ragioneria:

« Chimica;

« Calligrafia;

« Storia naturale. »

« Negli Istituti nautici:

« Lingua francese o inglese;

« Diritto.

« Nelle Scuole tecniche:
« Computisteria;
« Lavori donneschi (nelle scuole femminili);
« Meccanica elementare e tecnologia industriale;
« Agraria;
« Computisteria.
} nelle Scuole tecniche con indirizzo industriale, agrario o commerciale.

« Art. 6. Tutti gl'incarichi dei quali trattano gli articoli 4 e 5, saranno provvisori e compensati con rimunerazioni stabilite per decreti ministeriali, in proporzione delle ore e dell'importanza delle materie.

« Art. 7. L'insegnamento aggiunto, secondo le disposizioni dei precedenti articoli, formerà con l'insegnamento principale un solo ufficio, per gli effetti della legge 19 luglio 1862, n. 722.

« Art. 8. L'insegnante che, in conseguenza della presente legge, sia obbligato a fare più di diciotto ore settimanali di lezione, per le ore in più avrà diritto a uno speciale compenso.

« Chi invece, non insegnando più di tre materie in un solo Istituto, ovvero una o due materie in più d'un Istituto, faccia meno di diciotto ore settimanali di lezione, comprese quelle assegnate agli esercizi pratici, e non abbia la cura di un gabinetto o la revisione settimanale dei lavori degli scolari, potrà essere obbligato a compire le diciotto ore d'insegnamento nel medesimo o in altro Istituto della stessa città.

« Art. 9. Le economie derivanti dall'attuazione di questa legge, verranno annualmente destinate per decreto reale, in primo luogo ad accrescere proporzionalmente in ogni ordine di scuole il numero delle varie classi di titolari, finchè il numero dei reggenti sia ridotto a tale, che non si rimanga in questa classe più di tre anni; in secondo luogo ad accrescere il numero dei titolari delle classi più elevate, comprese quelle dei direttori e dei presidi, e diminuendo il numero dei titolari delle classi inferiori.

« Art. 10. La nomina degl'insegnanti delle scuole medie si farà solamente per via di regolare concorso.

« Art. 11. La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1894, e tutte le disposizioni ad essa contrarie s'intenderanno abrogate dal giorno suddetto. »

PRESIDENTE. Si stabilirà più tardi il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione per procedere contro il deputato Vigna per diffamazione ed ingiuria.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima inscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Cottafavi ai ministri delle finanze e dell'interno « per apprendere se intendano presentare sollecitamente un disegno di legge per la riscossione di tutte le entrate degli enti locali secondo il sistema della legge 29 giugno 1902. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La questione sollevata dall' onorevole Cottafavi è degna di speciale considerazione, perchè si riferisce ad un argomento molto grave.

Infatti per la riscossione delle rendite patrimoniali degli enti locali sono ancora in vigore le antiche leggi... (*Interruzione del deputaio Ghigi*). Lei lo sa, perchè è stato relatore di uno dei tanti disegni di legge sull'argomento.

Ciò produce inconvenienti sensibilissimi perchè molte volte queste antiche leggi si trovano in urto con le vigenti disposizioni. Il Governo perciò in diverse circostanze ha presentato dei progetti di legge per regolare questa materia, non parlando dei numerosi ordini del giorno votati dalla Camera.

Il primo disegno di legge, fu presentato dall'onorevole Di Rudinì nella seduta del 6 aprile 1897 al Senato, sulla sistemazione delle contabilità comunali. Per esso si estendevano alla esazione delle rendite patrimoniali degli enti locali le disposizioni della legge del 1874 sulle tasse di registro. Questo disegno di legge fu approvato dal Senato, venne alla Camera e relatore di esso era l'ottimo amico Ghigi, però per la chiusura della Sessione decadde.

Il primo Ministero Pelloux presentò un secondo disegno di legge, che fu pure presentato al Senato il 21 novembre 1898 e da esso approvato il 14 dicembre successivo e portato alla Camera il 19 dicembre, ma decadde anch'esso.

Finalmente dal secondo Ministero Pelloux fu presentato il 6 dicembre 1899 un altro disegno di legge, col quale si sostituiva il procedimento prescritto dalla legge 3 giugno 1897 sulle imposte dirette a quello prescritto dalla legge sulle tasse di registro per la considerazione che è più noto agli esattori. Ma l'Ufficio centrale del Senato respinse questa innovazione e preferì il proce-

dimento antico. Così modificato questo disegno di legge fu approvato dal Senato e venne alla Camera, ma decadde anch'esso.

Questi i precedenti che abbiamo in materia. Però io posso assicurare l'onorevole Cottafavi che il Governo sta studiando, ed io spero che fra non guari un disegno di legge sarà presentato d'accordo col ministro delle finanze.

Del resto c'è qui il mio collega per le finanze, che meglio di me, perchè trattasi di argomento di sua competenza, potrà dare maggiori schiarimenti all'onorevole Cottafavi.

Io spero che l'onorevole Cottafavi vorrà dichiararsi sodisfatto delle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Ben poco avrei da aggiungere a quanto ha detto il collega dell'interno d'altronde la questione è ben nota. Anche di recente, nella discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, ne fu parlato qui alla Camera.

Si tratta di vedere se all'entrate patrimoniali dei Comuni siano applicabili le norme le quali regolano, con mezzi fiscali molto attivi, le entrate ordinarie dei Comuni medesimi.

L'onorevole Ghigi, che poco fa ha interrotto, ricorderà che eravamo insieme in Commissione, quando si trattò di studiare la legge per la riscossione delle imposte dirette, e ci preoccupammo del problema delle entrate patrimoniali dei Comuni, cercando di introdurre norme decisive le quali valessero a togliere, se non altro, le disposizioni contraddittorie che oggi vigono tra una parte e l'altra del Regno. Fu votato a questo proposito dalla Camera un ordine del giorno nel 1902, ma esso non ha ancora avuto sorte favorevole, nel senso di poter essere concretato in un disegno di legge; dappoichè la questione è molto grave.

GHIGI. È molto semplice.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Non è tanto semplice, onorevole Ghigi, e basta ch'Ella voglia ricordare la discussione avvenuta in seno alla Commissione nostra, per persuadersene. Si tratta di una questione complessa, soprattutto per le legislazioni contraddittorie, e per le condizioni economiche dei diversi paesi e anche per le diverse qualità dei beni patrimoniali cui si dovrebbero applicare le nuove norme.

Soggiungo d'altro canto che una soluzione veramente organica e razionale del problema non dovrebbe limitarsi all'entrate patrimoniali dei Comuni, ma anche applicarsi a quelle dello Stato e del Fondo per il Culto. Infatti questo argomento è studiato dal Ministero delle finanze, come da quello di grazia e giustizia e dell'interno.

Confermo infine quanto è stato già detto dal collega dell'interno, che cioè gli studi sono abbastanza avanzati e che speriamo di poter presto presentare il disegno di legge. L'onorevole Cottafavi farà cosa gradita al Governo quando, presentandosi tale disegno di legge, vorrà spiegare l'opera sua per farlo giungere in porto il più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

COTTAFAVI. Non vi ha dubbio che l'interrogazione che io ho presentata, se da una parte prova la gravità della questione, dall'altra prova che certe risoluzioni vanno molto a rilento nella Camera italiana...

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Sono problemi difficilissimi.

COTTAFAVI. Io non muovo alcuna censura al Governo, noto soltanto un fatto. Fino dal 187 venne riconosciuta la necessità di provvedere questo proposito, perchè noi abbiamo vecchi procedure molto diverse fra loro, secondo le di verse regioni che costituivano gli Stati di un volta, tanto che in talune abbiamo esecuzior privilegiate, con un sistema dispotico che venn sanzionato dall'imperatore Napoleone e dal Papa mentre in altre abbiamo disposizioni per cu occorrono procedure lunghe e dispendiose. A ogni modo è doloroso il rilevare che, dopo tan anni da che è stata fatta l'unità italiana e dop 32 anni da che venne sollevata questa que stione, non si sia ancora pensato a risolverla

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'in terno è stato molto diffuso e molto precis nella sua risposta, io ne lo ringrazio. Egli h accennato ad un disegno di legge cui la sort non fu favorevole ed ha rilevato, ciò che d resto era già noto alla Camera, che se esso no ha potuto tradursi in legge, ciò non deve ascr versi in generale a colpa del potere esecutiv ma piuttosto alle vicende parlamentari.

Però a me pare che le presenti condizioi parlamentari sieno tali da permettere che cer disegni di legge, da lungo tempo aspettati, po sano essere condotti in porto. Io quindi mi a socio all'onorevole sotto-segretario di Stato del finanze nell'augurarmi che ciò possa avvenir lo ringrazio anzi dell'augurio che egli mi ha v luto fare, sperando che io possa contribuire risolvere questo problema. Aggiungo però ch siccome nel 1902, quando si approvò la nuo legge sul conferimento delle esattorie, venne a provato ad unanimità dalla Camera un ordi del giorno, accettato dal Governo, con cui Governo stesso si impegnava di provvedere questa materia, io desidererei che, anche per dignità del Parlamento, i suoi ordini del giorn non rappresentassero semplicemente la espr

sione di un desiderio, ma avessero un seguito in provvedimenti e perciò faccio voto che venga sollecitamente presentato un disegno di legge in proposito; certo che esso avrà l'approvazione di tutti, perchè corrisponde ad un bisogno sentito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Noi terremo conto delle raccomandazioni che ci ha fatto l'onorevole Cottafavi, però debbo fargli osservare che siamo qui da due mesi e mezzo, e in questo tempo non abbiamo ancora potuto preparare tutti gli elementi necessari per una questione, così vessata, perchè, come ho detto poc'anzi, il Senato segue una via che non pare sia quella desiderata dall'onorevole Cottafavi. Dunque vedremo di mettere d'accordo l'onorevole Cottafavi col Senato, ed allora potremo presentare il disegno di legge. (*Interruzione del deputato Cottafavi*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Guicciardini al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quando intenda dara esecuzione all'ordine del giorno della Camera del 3 giugno 1903 sull'esercizio ferroviario. »

A questa si collega l'altra dell'onorevole Alessio al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se e quando intenda presentare in progetti concreti le risoluzioni del Governo relative al problema ferroviario. »

Ha facoltà di rispondere, l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici.* Ricorda la Camera che nella tornata del 3 giugno votò la seguente mozione:« La Camera, lasciando impregiudicata la questione della forma dell'esercizio, invita il Governo a presentare, non più tardi del 30 novembre 1903, delle proposte concrete al riguardo dell'esercizio medesimo, le sue risoluzioni al riguardo dell'eventuale riscatto al 30 giugno 1905 delle seguenti linee: *a*) Meridionali, *b*) del Sempione, *c*) Ovada-Alessandria; ed a sottoporre nel più breve tempo possibile alla Camera un didisegno di legge sulla contabilità e sul sindacato delle strade ferrate, che renda più effettivo il riscontro e la sorveglianza del Governo sull'azienda ferroviaria, in vista anche della liquidazione da farsi con le Società concessionarie il 30 giugno 1905 e dell'eventuale riscatto delle ferrovie ora in mano dei privati. »

La Camera ricorda pure che l'onorevole presidente del Consiglio nelle comunicazioni del Governo, a proposito della questione ferroviaria, si espresse nei seguenti termini:

« Giunti ora al Governo, noi esamineremo il problema ferroviario seguendo i criteri già stabiliti dalla Camera nello scorso giugno, cioè senza alcun preconcetto sulla forma dell'esercizio. Però noi crediamo che lo Stato non debba essere disarmato in questione di tanta importanza, e che convenga fin da ora provvedere alla ipotesi che non si riesca ad organizzare convenientemente l'esercizio privato.

« Presenteremo quindi senza ritardo un disegno di legge per il riordinamento di un servizio di Stato con le più serie garanzie nell'interesse del commercio, della finanza e del personale ferroviario.

« Contemporaneamente presenteremo il disegno di legge sulla contabilità e sul sindacato delle strade ferrate, richiesto dall'ordine del giorno votato dalla Camera il 3 giugno scorso. »

Ora io posso annunziare alla Camera che i due disegni di legge, uno per l'esercizio di Stato sulla base di un'amministrazione autonoma, e l'altro per la contabilità, sorveglianza, e sindacato delle strade ferrate, sono già pronti; che i ministri più direttamente interessati li stanno esaminando, e che al più presto saranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e quindi io avrò l'onore di presentarli alla Camera.

Aggiungo che è pronto anche un disegno di legge col quale si propongono notevoli modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi organiche in materia ferroviaria, disegno di legge che è inteso a togliere vincoli e servitù ora esistenti, e avrebbe per conseguenza di portare una economia di circa 6 milioni all'anno nell'esercizio delle strade ferrate.

Per quanto riguarda i riscatti, la Camera conosce bene che il più importante è quello che si riferisce alle linee Meridionali concesse in diverse epoche.

Lo studio di questo problema è affidato ad una autorevole Commissione presieduta dall'onorevole Saporito. A questa Commissione l'onorevole ministro del tesoro, in una conferenza, alla quale partecipai anch'io, ha rivolto le più vive premure perchè il lavoro sia compiuto nel più breve possibile; e, per quanto mi risulta, i lavori della Commissione sono effettivamente a tal punto, che è lecito presumere che al più presto il Governo potrà avere le conclusioni e certamente non tarderà a prendere le sue determinazioni, che al momento opportuno farà anche note alla Camera. Per il riscatto delle linee di accesso al Sempione, la legge del dicembre 1901, che autorizza la concessione di quelle ferrovie, stabilisce che il Governo debba presentare entro il 31 marzo 1904 le sue risoluzioni e determinare in qual tempo il riscatto debba aver luogo.

In fine per quanto riguarda la Ovada-Alessandria, debbo far presente che, in virtù della concessione 4 aprile 1903, il Governo non può esercitare la facoltà del riscatto che dopo dieci anni dal-

l'apertura all'esercizio della linea, di cui ancora non è cominciata la costruzione.

Dopo questa esposizione di fatto, io posso aggiungere che il Governo continua ad esaminare con la maggior ponderazione e diligenza il problema ferroviario: confida di non lasciarsi cogliere alla sprovvista, ed è compreso del suo dovere di sottoporre in tempo utile al Parlamento la risoluzione dell'importante problema ferroviario, al quale sono collegati i supremi interessi della vita economica del Paese. (*Commenti — Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

GUICCIARDINI. La ragione della mia interrogazione non sta tanto nei termini indicati dalla mozione del 3 giugno quanto negli avvertimenti che ci vengono dal calendario, i quali ci dicono che ormai poco più di un anno ci separa dalla scadenza degli attuali contratti ferroviari. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ci annunzia che presto il Governo presenterà, fra gli altri, un disegno di legge con cui si disporrà per l'eventuale esercizio di Stato. Ora io debbo dichiarare francamente che questa risposta poteva essere sufficiente un anno fa, poteva anche essere spiegabile tre mesi fa quando il Gabinetto salì al potere: ma oggi francamente essa a me sembra insufficiente. Oggi il Governo ha il dovere di dire al Parlamento quale è il suo pensiero e quali i suoi propositi in materia di esercizio ferroviario. Questo dovere nasce anzitutto dalla mozione del 3 giugno nella quale si richiedono proposte concrete, il che in buono italiano significa proposte esecutive, proposte che si ha il deliberato proposito di attuare; e nasce altresì dal rispetto dovuto alle prerogative parlamentari, perchè il Parlamento non deve essere posto di fronte al trilemma, o di approvare le proposte presentate dal Governo qualunque esse siano o di fare un salto nel buio, oppure di prorogare per un tempo più o meno lungo le attuali convenzioni; evidentemente un simile trilemma si convertirebbe in una coazione della nostra coscienza.

Intanto noi siamo arrivati alla fine di febbraio senza conoscere quali sono i propositi del Governo, perchè il disegno di legge testè annunziato sull'esercizio di Stato evidentemente è un provvedimento di precauzione; ma non è l'espressione di un deliberato proposito di fare l'esercizio di Stato. Siamo arrivati dunque al 20 febbraio senza conoscere quali siano su questo argomento gravissimo i propositi del Governo.

Ora a me il fatto pare tanto più grave, in quanto si riconnette con un sistema di politica parlamentare. Come non abbiamo potuto sapere i propositi del Gabinetto sul divorzio, come non conosciamo i propositi del Gabinetto sopra la riduzione del prezzo del sale (poichè, mentre questi disegni di legge rimangono nell'ordine del giorno, non si ha evidentemente il proposito di discuterli), così oggi non conosciamo ancora quali siano i propositi del Governo sopra un tema così importante, così ponderoso e di carattere così urgente, quale è l'esercizio ferroviario.

Francamente non posso trattenermi dall'osservare che siffatto sistema, se può essere comodo pel quieto vivere del Gabinetto, non conferisce certamente al prestigio dello Stato ed all'interesse del Paese.

Oggi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici (che ringrazio, per essere venuto a rispondere personalmente a questa mia interrogazione mi aspettavo dichiarazioni che fossero meglio confacenti con l'ora che corre e con la mozione che fu votata dalla Camera, il 3 giugno. Perciò con mio rammarico, non posso dichiararmi sodisfatto della risposta ricevuta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Guicciardini ha guardato al calendario d'oggi; ma deve guardare anche un'altra data: il giorno in cui questo Ministero è venuto al Governo. Pretendere che in meno di tre mesi, si improvvisi una risoluzione sopra l'argomento più importante che ci sia, sopra un argomento sul quale una Commissione, di cui anche l'onorevole Guicciardini ha fatto parte, in quattro anni, non è ancora arrivata alla conclusione mi pare che sia pretendere un po' troppo. Comprendo la fiducia nei ministri; ma una fiducia, da ritenerli capaci d'improvvisare, in meno di tre mesi, una soluzione sopra un argomento così grave, l'onorevole Guicciardini mi consenta di dire che non la posso pretendere. Io ebbi già a dichiarare che avremmo presentato un disegno di legge tipo per l'esercizio di Stato, pel caso in cui non si riuscisse a conchiudere delle convenzioni convenienti allo Stato. Questo disegno di legge è in gran parte preparato, ma si tratta di materia così grave, che un po' di ponderazione certamente non è lavoro perduto. Noi non possiamo venir qui a dire quali siano i patti che crediamo necessari: perchè, se venissimo qui a fare una dichiarazione simile, ci daremmo alle Società mani e piedi legati. Questa è una dichiarazione che nessun uomo di governo può pretendere dal Ministero.

L'onorevole Guicciardini ha detto: noi non sappiamo nemmeno che cosa pensiate del di-

vorzio. A questo proposito il nostro pensiero l'abbiamo detto apertamente.

GUICCIARDINI. Ma non pensiero di Gabinetto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Come! Ho dichiarato che lo voto; se la Camera lo vuole, lo votiamo. E non c'è da venire a dichiarare che il Governo non sa quel che vuole. Il Governo, quel che vuole, lo sa; ma non basta che lo sappia il Governo; bisognerebbe che lo sapessero anche i deputati. (*Approvazioni — Ilarità — Commenti*).

GUICCIARDINI. Io non ho nascosto mai il mio pensiero; ma il Gabinetto ha nascosto il suo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Non l'ho nascosto mai!

GUICCIARDINI. Lei no; ma, come Gabinetto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho dichiarato che lo mantenevo e lo votavo ma, naturalmente, per quel che riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno, me ne rimettevo alla Camera. Lei ha fatto parte della Commissione per l'ordinamento delle ferrovie, per più di un anno, e che cosa ha concluso? È venuto qui a dire al Governo che non sa quel che si fa: perchè, in tre mesi, non ha ancora organizzato l'esercizio di Stato e non ha ancora concluso le convenzioni. Ella viene a fare un'affermazione che, per argomento di opposizione, può servire; ma certamente non basta di fronte ad un Parlamento che è composto di gente la quale conosce la gravità e la serietà della questione. (*Vive approvazioni — Commenti*).

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici.* Dall'onorevole Guicciardini, che ha fatto parte, per lungo tempo, della Commissione presieduta dall'onorevole Saporito, dico la verità, non mi sarei aspettato un tale attacco. A parte la questione politica, a cui ha risposto l'onorevole presidente del Consiglio, io debbo dichiarare che non mi aspettavo dall'onorevole Guicciardini una risposta simile, inquantochè egli conosce la gravità del problema, egli che nella Commissione Saporito era stato incaricato di risolverne un lato solo, quello del personale; egli, me lo consenta, disertò il campo, perchè uscì da quella Commissione senza aver risoluta la parte che gli era stata affidata. (*Mormorio*). Eh! conosco bene le cose, onorevole Guicciardini, perchè discutemmo a lungo della questione del personale ferroviario. Io fui per un po' di tempo quasi suo collaboratore, ma Ella, per quanto mi risulta, non concluse su quella parte.

Aggiungo che l'onorevole Saporito presiede tre Commissioni. Una per il riordinamento ferroviario, istituita nel novembre 1898; sono passati cinque anni e mezzo e le pubblicazioni non sono ultimate.

Una voce. È il vocabolario della Crusca. (*Si ride.*)

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici.* L'onorevole Saporito presiede dal marzo 1900 un'altra Commissione, quella incaricata di risolvere la questione dei riscatti: siamo pressochè al termine del quadriennio e la Commissione non ha compiuto ancora i suoi lavori. L'onorevole Saporito presiede ancora la Commissione per le valutazioni ed i riparti dei disavanzi delle Casse di previdenza ferroviarie: disavanzi che variano secondo diversi conti che si fanno, ma che importano certamente parecchie decine di milioni.

Ora, di fronte a tutte queste questioni che oggi ancora non sono interamente risolute da Commissioni speciali composte di elementi tecnici, di fronte a tutte queste questioni, l'onorevole Guicciardini non poteva pretendere che un Gabinetto che si trova qui, soltanto da poco più di tre mesi, avesse potuto presentare definitive risoluzioni. Il Governo però è nella sicurezza assoluta di aver fatto quanto era suo dovere: in questo frattempo ha studiato senza interruzione, ed ha condotto a termine dei disegni di legge importanti come la Camera vedrà quando le saranno presentati. Quindi mi dispiace che l'onorevole Guicciardini abbia voluto prendere il tono che ha preso per criticare non solo la politica del ministro dei lavori pubblici, ma anche la politica di tutto il Gabinetto.

GUICCIARDINI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale, perchè le interrogazioni non ammettono discussione.

GUICCIARDINI. La Commissione dell'onorevole Saporito ha terminato i suoi lavori e si è sciolta avanti il 31 dicembre 1902, vale a dire 15 mesi fa, e prima del suo scioglimento aveva prese le sue deliberazioni, che fino da allora furono comunicate al Governo. Il Governo non conoscerà ancora tutte le numerose relazioni che l'onorevole Saporito si era incaricato di scrivere, per illustrare le deliberazioni della Commissione, ma non può ignorare le deliberazioni della Commissione: queste sono innanzi a lui da oltre 15 mesi.

Quanto poi alle osservazioni fatte sull'opera mia personale nella Commissione, mi dispiace di dover dire all'onorevole Tedesco che egli ha fatto una storia che non è completa. Io, è vero, ebbi l'incarico dalla Commissione di fare gli

studi per regolare i rapporti tra l'azienda ferroviaria (io ed altri colleghi)...

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ella era relatore.

GUICCIARDINI ... fra l'azienda ferroviaria e il personale e spinsi questi studi tanto avanti da poter conferire sopra le conclusioni alle quali ero giunto con alcuni colleghi prima di portare le proposte stesse davanti alla Commissione. Ma eravamo giunti al marzo 1902 ed io non ho bisogno di ricordare cosa accadde in quei giorni: le organizzazioni ferroviarie si incaricarono di imporre al Governo le risoluzioni che lo Stato non era stato capace di prendere e il Governo, col suo intervento diretto, avocò a sè la risoluzione della questione.

Con ciò, a mio giudizio, l'opera della Commissione, come l'opera di quei membri della Commissione che erano stati incaricati di studiare l'argomento, diveniva in questa parte superflua.

Questo per giustificare l'opera della Commissione e l'opera mia personale. Qui poi...

PRESIDENTE. Onorevole Guicciardini le ho dato facoltà di parlare soltanto per fatto personale.

GUICCIARDINI. Se Lei mi toglie la parola io, ossequente alla sua volontà, desisterò dal parlare: ma mi pare che, dopo le parole del presidente del Consiglio e del ministro dei lavori pubblici, abbia ragione di dire un'altra semplice parola, relativa alla mia interrogazione.

Voce. Sì, sì.

PRESIDENTE. (*Con forza*). Io sono qui per fare osservare il regolamento: ed il regolamento non consente discussione a proposito di interrogazioni. La prego dunque di attenersi strettamente al fatto personale.

GUICCIARDINI. I miei fatti personali sono esauriti. In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole ministro, che essendo solo da tre mesi e mezzo al Ministero, non si possa chiedere una sollecita risoluzione su di un problema così ponderoso, io rispondo solo una cosa, che, se nell'attuale Gabinetto non ci fossero uomini così autorevoli in materia ferroviaria, come l'onorevole Giolitti e l'onorevole Tedesco, l'osservazione sarebbe giustificata; ma, poichè in questo Gabinetto sono così alte competenze ferroviarie, a me pare che l'osservazione sia assolutamente infondata.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Bisogna fare ancora i conti: quella è la questione: e i conti non si fanno solo con la competenza.

GUICCIARDINI. Ad ogni modo il movente della mia interrogazione non potrebbe essere più opportuno. Temo che avverrà adesso quel che avvenne nel 1884: e mi risuonano ancora all'orecchio le parole con le quali l'onorevole Baccarini stigmatizzava dal suo banco la procedura allora accolta. Se noi arriviamo a novembre prossimo, senza aver preso deliberazioni concrete su questo argomento, allora si renderà evidente che nella risoluzione del problema tutti avranno influito, meno il Parlamento, perchè il Parlamento non avrà più la libertà di scegliere fra i diversi sistemi di esercizio.

Se si procede ulteriormente con questo sistema, noi, lo ripeto, ci troveremo davanti a questo trilemma: o approvare tali e quali le proposte del Governo: oppure fare un salto nel buio: o prorogare le attuali convenzioni. E allora il Paese avrà ragione di dire che la nostra coscienza è stata coartata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Così rimane esaurita anche l'interrogazione dell'onorevole Guicciardini.

L'onorevole Alessio non è presente quindi decade dalla suo interrogazione.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Ferrero di Cambiano e Rossi ai ministri dell'interno e della agricoltura, industria e commercio « per sapere da quali ragioni siano stati indotti a disporre un periodo di osservazione di tre giorni al confine per l'esportazione del nostro bestiame e se, di fronte alle lagnanze degli esportatori e al danno che ne viene alla nostra agricoltura e al commercio del bestiame, non intendano di revocare questo provvedimento. »

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, la loro interrogazione si considera ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Capece-Minutolo al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se non creda opportuno e necessario di rendere di pubblica ragione il risultato dell'inchiesta compiuta dalla Commissione Reale al Conservatorio di Napoli. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PINCHIA, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi preme anzitutto di dire che nell'inchiesta fatta dalla Reale Commissione a Napoli è stato compreso anche il Conservatorio di musica.

Le indagini della Commissione ebbero un duplice ordine: quello tecnico-didattico, e quello amministrativo. Per quel che riguarda l'ordinamento tecnico-didattico, basterà dire che ora alla direzione di quel Conservatorio è preposto quel geniale e sapiente artista che è il professor Martucci, la presenza del quale assicura che il Conservatorio di musica di Napoli, non solo manterrà le sue gloriose tradizioni, ma verrà portato ancor più in alto,

La seconda parte delle indagini della Commissione riguardava l'amministrazione. A questo

riguardo bisogna notare che si erano sparse voci le quali dall'inchiesta risultarono siffattamente calunniose, che si dovettero prendere severe misure contro alcuni del personale che si erano permessi di diffonderle. La Commissione ha reso la maggiore giustizia e il più grande omaggio alla liberalità, alla sollecitudine ed allo zelo del duca Del Balzo, che presiede il regio Conservatorio di musica di Napoli, ed ha assolto completamente, riconoscendo infondate le accuse, il suo collaboratore il professor Pagliara.

Se dopo queste dichiarazioni l'onorevole Capece-Minutolo ritiene ancora necessaria la pubblicazione dell'inchiesta non ho nessuna difficoltà di dichiarargli che studierò la questione, ma mi pare che essendo stata data completa e meritata soddisfazione a quegli egregi signori che erano stati bassamente calunniati ed insultati, questa pubblicazione riuscirebbe superflua.

PRESIDENTE. L'onorevole Capece-Minutolo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

CAPECE-MINUTOLO. Sono veramente lieto di avere provocato queste dichiarazioni dall'onorevole sotto-segretario di Stato, dichiarazioni che sono il più alto attestato di stima che il Governo possa dare al governatore, direttore artistico ed amministrativo del Conservatorio musicale di Napoli. Come bene ha detto l'onorevole Pinchia, una parte della stampa napoletana si è scagliata violentemente contro il Conservatorio di musica. Ma essa, anche dopo i risultati dell'inchiesta, continua nelle sue aggressioni. È per questo che io ho presentato la mia interrogazione per provocare la pubblicazione della relazione d'inchiesta, la quale, essendo un documento ufficiale, varrà a smentire tutte le accuse e le calunnie lanciate contro una persona che, come il duca Del Balzo, oltre a perdere il suo tempo prezioso di cittadino offre anche ingenti somme a favore del Conservatorio.

Dichiarandomi quindi sodisfatto delle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato, debbo mio malgrado insistere perchè il Governo faccia pubblicare la relazione d'inchiesta, la quale, ripeto, varrà a smentire tutte le calunnie lanciate contro quei gentiluomini che meritano la fiducia del Governo e del Paese.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole di Palma al ministro della marineria « per sapere le ragioni della disparità di trattamento fatta ai nostri ufficiali di marina imbarcati su navi destinate nei mari di Estremo Oriente ai quali, a differenza dei loro compagni dell'esercito, non è concesso di potersi fregiare della medaglia commemorativa di Cina. »

L'onorevole regio commissario per il Ministero della marineria ha facoltà di parlare.

AUBRY, *sotto-segretario di Stato per la marineria e regio commissario.* Il regio decreto 23 giugno 1901 istituì la medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente e autorizzava a fregiarsi della medaglia medesima:

a) Il personale militare della regia marina imbarcato sulle navi della Forza Navale Oceanica ed operanti al Nord del 22° grado di latitudine settentrionale, nei mari della Cina;

b) Il personale suddetto sbarcato sul territorio cinese;

c) Il personale suddetto imbarcato su piroscafi noleggiati con destinazione al Nord del 22° grado di latitudine, nei mari della Cina;

d) Le truppe del regio esercito formanti Corpo di operazione in Cina;

e) Il personale civile addetto alle truppe medesime; personale tutto che in forza del precedente decreto 29 novembre 1900 era considerato sul piede di guerra con tutti i diritti ed i doveri relativi a questo stato.

Il regio decreto 21 dicembre 1901 stabiliva poi che il personale militare della regia marina inbarcato su regie navi o piroscafi noleggiati dallo Stato con destinazione al Nord del 22° parallelo di latitudine Nord nei mari della Cina, cessasse di essere considerato sul piede di guerra, mentre il decreto relativo allo stato di guerra, continuava ad avere effetto per il personale di marina sbarcato sul territorio cinese e per le truppe del regio esercito formanti il Corpo di operazione in Cina, e per il personale addetto alle medesime.

Questa suddivisione diventava una conseguenza necessaria dello stato di cose in quella regione, poichè mentre ogni ufficiale o militare sbarcato veniva ad essere considerato nella uguale condizione in cui trovavansi gli ufficiali e i militari di truppa del regio esercito sbarcati su territorio cinese, con cui eguali erano i disagi ed i pericoli, non si sarebbero potuti invece egualmente considerare nelle stesse condizioni, gli ufficiali e i marinai imbarcati sulle navi, ove essi disimpegnano il servizio comune a tutte le navi armate e che trovansi distaccate in lontane regioni, ove la nave, in perfetto stato di armamento, è appunto considerata sempre in campagna effettiva.

Dopo la pubblicazione di quest'ultimo decreto dal Comando della divisione navale oceanica, pervenne difatti il notamento di tutti gli ufficiali e marinai che, inviati temporaneamente in missione di regio servizio a terra, ebbero a trovarsi nella stessa condizione di quelli che erano sbarcati per un maggior periodo di tempo, e il Ministero, appunto nell'intenzione di equiparare il loro diritto innanzi alla facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa, dispone che

anche ad essi venga distribuita la medaglia medesima.

Spero quindi che l'onorevole interrogante abbia a ritenersi sodisfatto della giusta interpretazione data al regio decreto che stabilisce questa medaglia di Cina, interpretazione che tiene nel dovuto conto i diritti di chi fu per ragioni di servizio sbarcato su territorio cinese, senza peraltro estendere questo diritto a chi, restando sempre a bordo della nave, ha compiuto e compie un servizio che rientra in quello normale disimpegnato da ogni nave armata all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Palma per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

DI PALMA. Anzitutto, sono lieto di porgere le mie più vive congratulazioni ed il mio saluto all'egregio ammiraglio Aubry il quale, con la sua risposta e col suo debutto d'oggi, si è mostrato tanto abile navigatore nelle acque parlamentari quanto in quelle del mare. Però, io non posso dichiararmi del tutto sodisfatto della sua risposta perchè egli si è limitato a farci sapere quanto è prescritto dal decreto che conferisce la medaglia commemorativa di Cina.

Ma lo spirito della mia interrogazione era sopratutto questo: perchè non accordare agli ufficiali di marina la medaglia commemorativa di Cina, quando la si accorda, invece, a quelli dell'esercito? Noi abbiamo a terra 700 uomini di cui 600 soldati e 100 marinai. Ora questi sono dichiarati ancora, per ciò che concerne i loro averi, in istato di guerra, e quindi godono di un notevole soprassoldo. Non dico che la vita a terra, in Cina, sia piacevole; ma certamente è meno faticosa e meno disagevole di quella che fanno gli ufficiali ed i marinai a bordo delle navi destinate nei mari dell'Estremo Oriente. E difatti, nel breve spazio di due giorni, quelle navi (tanto per accennare a uno dei molteplici disagi) passano dalla temperatura di 10 gradi sopra zero, come a Nagasaki, a quella di 15 sotto zero come a Chemulpo. E poi ufficiali e marinai sono continuamente esposti ai tifoni ed alle nebbie, pronti a sbarcare ad ogni richiesta, tutte le volte che a terra se ne presenti la necessità.

Ora, quali vantaggi sia morali che materiali si accordano agli ufficiali di marina colà destinati? Nessuno.

Nessun vantaggio materiale, perchè mentre qui udiamo parlare di lauti beneficî, viceversa il solo trattamento di preferenza accordato è quello di mezzo trattamento mensa in più dei loro colleghi imbarcati sulle navi della squadra mediterranea.

E sapete a quanto corrisponde questo vantato vantaggio? A lire 1.20 al giorno, per ogni persona! Sicchè, gli ufficiali destinati in Cina, con una lira e venti centesimi in più, debbono pensare a sostenere le maggiori spese di rappresentanza, ed a pagare i viveri a prezzi molto più cari, specialmente oggi che nell'Estremo Oriente è scoppiata la guerra.

E non ostante questo, neanche si vuol loro dare la medaglia commemorativa di Cina, quando, torno a ripetere, la loro vita è molto più dura e disagevole, di quello che non sia per i loro compagni destinati a terra.

Concludo dicendo che bisogna fare scomparire anche queste piccole disparità di trattamento fra esercito e marina, perchè tutti quanti i militari, sieno di terra, sieno di mare, hanno un solo scopo, un solo ideale: quello di servire la loro patria. Ed io non posso ammettere che non si accordi all'ufficiale di mare ciò che si accorda, invece, a quello di terra.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Curioni sulle operazioni di borsa.

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati allo svolgimento delle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Curioni sulle operazioni di borsa.

Si dia lettura della proposta di legge.

PODESTÀ, *segretario, legge:*

« Art. 1. I contratti di compra e vendita a termine di effetti pubblici, titoli di ogni specie, tanto nazionali quanto esteri, di recapiti di cambio, di divise, di valori metallici in monta e verghe sono riconosciuti validi e suscettivi di azione giudiziale, anche quando sono stati conchiusi col patto o col preconcetto di non far seguire la consegna materiale dei titoli, e di risolverli invece nel pagamento della differenza di valore, o di un premio determinato.

« Art. 1-*bis*. Salvo patto contrario ogni agente di cambio è responsabile della consegna e del pagamento di ciò che ha venduto o comperato per conto di terzi. La sua cauzione è vincolata a questa garenzia con prelazione a ogni altra specie di debito suo personale. Cessa di essere applicabile agli agenti di cambio articolo 858 del Codice di commercio. »

« Art. 2. A datare dal giorno che sarà stabilito nel regolamento di cui all'articolo 16, di questa legge, ogni operazione sia di compera sia di vendita tanto a contanti quanto a termine, avente per oggetto i titoli valori od effetti pubblici, di cui al precedente articolo, andrà soggetta a una tassa di bollo che sarà:

« Di centesimi cinque per ogni migliaio di lire o frazione, del prezzo convenuto per le operazioni

concluse tra agenti di cambio o comunque col loro diretto intervento o mediazione.

« Di centesimi sette e mezzo per le stesse operazioni conchiuse senza partecipazione di agenti di cambio, tra ogni sorta di persone.

« Non sono soggette alla tassa di cui sopra le operazioni aventi per oggetto lo sconto di effetti cambiarii.

« La proroga di una operazione soggetta a tassa equivale per gli effetti di questa a nuova operazione.

« Dal giorno che sarà stabilito dal regolamento per l'applicazione delle tasse portate da questa legge cesserà di aver vigore la legge 13 settembre 1876, n. 3326.

« Art. 3. Gli agenti di cambio e tutti coloro che fanno abituale professione di operare in borsa o di negoziare nei titoli e valori di cui all'articolo 1 saranno iscritti in appositi ruoli da compilarsi colle norme e colle garentie che saranno stabilite dal regolamento.

« Art. 4. Le persone iscritte nei ruoli di cui all'articolo precedente, dovranno tenere un repertorio speciale col bollo di centesimi dieci per ogni mezzo foglio, sul quale dovranno trascrivere giorno per giorno senza spazii od interlinee, unicamente le operazioni come sopra soggette alla tassa.

« Ogni singola operazione dovrà essere contrassegnata:

« da un numero d'ordine;

« dal nome delle parti operanti;

« dalla natura dell'operazione;

« dalla scadenza se a termine;

« dal prezzo convenuto.

« A tutti gli effetti legali e giudiziali, il repertorio tenuto nel modo sovra designato colle altre norme che stabilirà il regolamento, avrà lo stesso valore del libro giornale prescritto dal Codice di commercio limitatamente per quanto concerne le operazioni suddette alla cui registrazione è esclusivamente destinato.

« Art. 5. Un estratto del repertorio sarà trasmesso all'ufficio del bollo nei modi e tempi che saranno stabiliti dal regolamento.

« L'estratto dovrà riprodurre esattamente:

« la data ed il numero d'ordine di ogni operazione registrata a repertorio anteriormente al giorno della trasmissione;

« la natura di ogni operazione;

« la scadenza se a termine;

« il prezzo di ogni operazione;

« la somma complessiva delle operazioni riprodotte nell'estratto.

« L'estratto non deve svelare il nome delle parti colle quali o per le quali l'esibitore ha concluso le operazioni, nè degli agenti di cambio che vi siano intervenuti.

« Art. 6. L'estratto sarà esteso e sottoscritto dall'esibitore in doppio originale su module recanti il bollo di centesimi dieci.

« Uno degli originali sarà per cura dell'esibitore munito di apposite marche in rispondenza alla tassa dovuta per la somma totale complessiva delle operazioni trascritte.

« Il ricevitore del bollo verificata la corrispondenza delle marche all'importo delle tasse dovute, le annullerà, e restituirà l'originale stesso all'esibitore col visto per l'effettuato pagamento conservando l'altro.

« Art. 7. Quando un'operazione segnata nell'estratto abbia per contropartita una persona o ditta non iscritta nei ruoli, l'estratto dovrà sdoppiar agli effetti della tassa ambo le operazioni di compra e di vendita, salvo rivalsa.

« Anche le operazioni risolvibili o comunque risolute nel pagamento di un premio determinato, sono soggette alla tassa per l'integrale importo dei titoli o valori negoziati.

« Art. 8. Per le operazioni di compra e di vendita intervenute direttamente tra persone delle quali nessuna sia iscritta nei ruoli la tassa sarà pagata collo scambio tra le due parti operanti di un foglio munito delle marche da bollo corrispondenti, oltrechè da una marca da bollo di centesimi dieci.

« Lo scambio dovrà effettuarsi all'atto della conclusione del contratto, e le marche annullarsi colla data e firma della parte sul foglio che consegna all'altra.

« Pei contratti intervenuti tra le persone suddette che non fossero residenti sulla stessa piazza sarà equivalente dello scambio la consegna fatta all'ufficio postale nel modo e termini stabiliti dal regolamento.

« Art. 9. Alle tasse di bollo di cui nei precedenti articoli non si applica aggiunzione di decimi. Le frazioni centesimali sono elevate a cinque o a dieci centesimi. Le lettere, i telegrammi, le scritture di accettazione, di bene stare, di ricevute dei titoli negoziati e dell'importo del prezzo o dei premi e delle differenze, e le fatture relative a contabilità estratte dal repertorio vanno esenti da ogni altra tassa di bollo e di registro anche quando occorre di presentarle in giudizio.

« Art. 10. È fatta facoltà alla Amministrazione di procedere ad ispezioni per accertare la tenuta regolare del repertorio e la corrispondenza sua cogli estratti presentati.

« Quando l'ispezione riguardi un agente di cambio il Sindacato di Borsa da cui dipende, dietro istanza dello stesso interessato può chiedere che l'ispezione sia ad esso Sindacato devoluta. Della ispezione eseguita farà rapporto scritto rispondendo categoricamente al questionario che l'Am-

ministrazione avrà proposto nel termine a fissarsi dal regolamento.

« In casi gravi ed urgenti o quando fosse decorso il termine stabilito, l'Amministrazione potrà procedere direttamente.

« L'ispezione dovrà in ogni evenienza limitarsi al controllo rigorosamente necessario ad accertare la regolare tenuta del repertorio, la annotazione di tutte le operazioni, e la loro riproduzione negli estratti presentati agli effetti della tassa, evitando per quanto è possibile che siano svelati i nomi delle parti operanti.

« In tutti i casi di ispezione il presidente del sindacato od un membro da lui delegato potrà intervenire all'ispezione se lo stimerà del caso e semprechè ne sia stato richiesto dall'interessato.

« Art. 10 *bis*. Il verbale di contravvenzione che fosse elevato a carico di una delle persone iscritte nei ruoli la costituirà per ciò stesso sequestrataria giudiziale del repertorio a cui la contravvenzione si riferisce per tutte le conseguenze delle leggi civili e penali.

« È riservato al regolamento il provvedere per tutte le ulteriori emergenze del processo contravvenzionale.

« Art. 11. Saranno puniti con una multa di lire 500 ed in caso di colpa grave colla destituzione dall'ufficio i funzionarii della Amministrazione che violassero il segreto a cui sono tenuti rispetto ai nomi delle persone riscontrati nei repertori.

« Art. 12. Delle operazioni concluse collo intervento delle persone iscritte nei ruoli è ammessa la liquidazione coattiva a mezzo dei sindacati di borsa secondo gli usi e regolamenti locali, e colle altre norme che saranno stabilite dal regolamento esecutivo di questa legge.

« Il certificato di liquidazione avrà valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti degli articoli 323, 324 del Codice di commercio, e dell'articolo 554 del Codice di procedura civile.

« Il certificato originale di liquidazione coattiva sarà esteso su carta col bollo richiesto per le sentenze spedite in forma esecutiva dei Pretori o dei Tribunali a seconda della somma del debito liquidato.

« Art. 13. A nessuna liquidazione coattiva potrà procedersi e nessuna azione giudiziale sarà procedibile senza la giustificazione del pagamento delle tasse e occorrendo delle multe se incorse.

« La giustificazione è data per le operazioni intervenute tra persone non comprese nei ruoli, colla esibizione del foglio scambiato giusta l'articolo 8; e per le altre operazioni, colla esibizione dello estratto del repertorio munito delle marche competenti ancorchè non ancora annullate se in tempo utile, dal quale estratto risulti che l'operazione o le operazioni per cui si procede sono state riprodotte e computate agli effetti delle tasse.

« Art. 14. Saranno puniti con multa di lire mille le persone o ditte iscritte nei ruoli, che abbiano contravvenuto all'obbligo della tenuta del repertorio, o che si rifiutono di esibirlo per le ispezioni.

« Tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni che sono relative alla regolare registrazione delle operazioni nel repertorio e negli estratti, ed al pagamento delle tasse, saranno punite con l'ammenda di lire venti per ogni singola operazione cadente in contravvenzione.

« Le multe e le ammende saranno sempre raddoppiate quando siano incorse da agenti di cambio.

« Le contravvenzioni saranno prescritte col decorso di due anni dacchè furono incorse.

« Chi però voglia agire in dipendenza di operazioni conchiuse anche anteriormente al biennio, dovrà fare fede di avere soddisfatto le tasse, e se del caso le multe e le ammende, non ostante la prescrizione.

« I funzionari giudiziari e i membri dei sindacati che abbiano reso provvedimenti senza le giustificazioni di cui all'articolo 13 incorreranno in proprio in una ammenda di lire venti.

« Le norme di procedura stabilite dalla legge sulle tasse di bollo si osserveranno anche, in quanto siano applicabili, nelle contravvenzioni e nelle controversie che riguardano le disposizioni della presente legge.

« Art. 15. I contratti di riporto o comunque a termine da chiunque fatti e per ogni specie di titoli quando sono fino dall'origine stipulati per un termine maggiore di fine mese prossimo, non soggiacciono alla presente legge, ma alle disposizioni anche penali stabilite dalla legge 7 aprile 1898, n. 116, colla responsabilità solidaria delle parti contraenti.

« Art. 16. Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

« Il regolamento fisserà anche le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni di cui all'articolo 15 e i criterî per determinare l'imponibile con riguardo, quanto ai riparti, al prezzo convenuto per la rivendita a termine.

« Dal giorno che sarà dal regolamento stesso stabilito cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nell'articolo 4, secondo comma, della suddetta legge 7 aprile 1898, n. 116 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

CURIONI. Onorevoli colleghi! La ricerca di un istrumento efficace a far contribuire i contratti di borsa alle finanze dello Stato, ha

stancato ormai due generazioni. Sono trent'anni che si studia e si prova la legge sotto diverse forme; ed il risultato è stato sempre una crescente delusione dal punto di vista finanziario. Mentre ai nostri congegni fiscali non si può contendere il vanto di perfezionamenti, talora anche eccessivi, cosicchè non vi è tassa od imposta la quale non dia un costante e progressivo aumento, la sola materia dei contratti di borsa, che rappresenta il movimento più cospicuo delle ricchezza nazionale, è in continuo decremento. Non è paradosso, ma sacrosanta verità dire che il tipo più fastoso della materia imponibile è quello che dà il minore rendimento fiscale. Da qui le legittime preoccupazioni di tutti i maggiori uomini che si sono succeduti al Governo, per trovare un modo di colpire efficacemente il cespite ognora fuggente.

Un breve ricordo storico delle vicende legislative dimostra che non si può far colpa di indolenza ad alcuno. Undici disegni di legge sono stati presentati al Parlamento italiano in meno di trent'anni;

Con la prima legge Minghetti del 14 giugno 1874, i contratti di borsa erano per la prima volta colpiti da una tassa graduale di lire 1.20 per i contratti a termine, e di centesimi 60 per i contratti a contanti. Per i contratti a termine era condizione della loro validità l'intervento dei mediatori. Il congegno fiscale consisteva essenzialmente nello scambio di foglietti bollati a madre e figlia che le parti contraenti si dovevano fare all'atto stesso della conclusione del contratto.

Fu unanime il grido che la legge era illiberale e opprimente. In realtà la legge ha dato pochissimi frutti, cosicchè due anni dopo venne la legge dell'onorevole Majorana il quale forse non immaginava che, ventotto anni dopo se ne sarebbe ancora discusso in cospetto di chi sostiene nobilmente la tradizione del suo nome sullo stesso banco.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Assento cordialmente.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Grazie!

CURIONI. La legge Majorana non si discostava dalla legge Minghetti salvo che nel convertire in tassa fissa la tassa proporzionale. Se ne discostava però anche in quanto la rendeva più liberale, non subordinando cioè all'intervento degli agenti di cambio la validità dei contratti a termine. Essa venne accolta con un certo favore; ma rimaneva il vizio di origine cioè la complicazione formale dello scambio dei foglietti bollati a madre e figlia che, a giudizio dei competenti è stata la causa per cui quella legge e tutte le successive non sono mai riuscite a dar frutti.

E poco occorre a comprendere che questa è se non la sola, certo la principale causa del costante insuccesso, quattro soli sono i mercati finanziari italiani dove si specula con le operazioni borsistiche; le borse di Genova, Milano, Torino e Roma. Ma la verità è che non solamente i genovesi, i lombardi, i torinesi e i romani speculano in borsa; più o meno la speculazione borsistica occupa tutta l'Italia, e bisogna per ciò ritenere che le operazioni di borsa si fanno ed in grandissima parte col telegrafo, col telefono e con la corrispondenza postale. Gli arbitrati poi da borsa a borsa rappresentano essi soli almeno la metà di tutto il movimento.

Ora pretendere di applicare come metodo di riscuotimento della tassa lo scambio manuale ed immediato di due bollette a madre e figlia per non cadere in contravvenzione con la legge è come rendere impossibile la legge stessa.

Ed è stato quindi vano il tentativo fatto colla terza legge del 1887 di provocare un maggiore rendimento della tassa raddoppiandola. Il risultato è stato questo, che mentre con la tassa di una lira il rendimento nel 1886-87 era stato di lire 196,435, nel 1888-89, dopo il raddoppiamento della tassa esso discese a lire 130,890. Un quarto disegno di legge fu presentato dal ministro Seismit-Doda il 27 marzo 1890 sotto il primo Ministero Crispi e cadde col ministro Doda, per il noto incidente, che tutti ricordiamo. Un quinto disegno di legge fu presentato dall'onorevole Colombo sotto il primo Ministero Rudinì, in data 25 novembre 1891, ma pochi giorni dopo l'onorevole Colombo rassegnava le proprie dimissioni. Un sesto disegno di legge fu presentato dall'onorevole Grimaldi sotto il primo Ministero Giolitti, in data 3 maggio 1893; ma dopo poco avveniva la crisi del Ministero Giolitti e cadeva il disegno di legge insieme al Governo che l'aveva presentato. Un settimo disegno di legge fu presentato dal ministro Barazzuoli sotto il secondo Gabinetto Crispi, ed ebbe la stessa sorte. Un ottavo disegno di legge fu presentato dall'onorevole Luzzatti sotto il secondo Ministero Rudinì, e pochi giorni dopo il Ministero Rudinì era dimissionario. (*Si ride! Interruzioni!*).

Identica sorte ebbero i disegni di legge presentati dall'onorevole Carcano sotto il primo Ministero Pelloux, dall'onorevole Chimirri sotto il secondo Ministero Pelloux e infine, quando l'onorevole Wollemborg volle raccogliere l'eredità dell'onorevole Chimirri e portare tal quale il suo progetto avanti alla Commissione dei quindici, coll'allegato *D*, dei suoi provvedimenti

economici e finanziarî ognuno ricorda quello che gli è toccato perchè è storia recente. Questa è la ragione per la quale, quando io seppi che l'onorevole Luzzatti aveva velleità di presentare un disegno di legge, io, la cui simpatia per l'attuale Gabinetto nessuno può mettere in dubbio, gli ho offerto il paravento della mia persona.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Vuol cadere lei?

CURIONI. Certamente Quinto Curzio non si è gettato forse nella voragine?

L'onorevole Luzzatti con una cortesia della quale lo ringrazio, per quanto si trattasse di una materia di cui il Governo non può non rivendicare a se l'iniziativa, mi ha incoraggiato a presentare questa proposta di legge, naturalmente colle debite riserve. Le direttive, di questa mia proposta di legge sono: Riconoscere anzitutto il valore giuridico di tutte le operazioni, che si compiono in borsa. Non è ammissibile che le borse siano soggette alla vigilanza del Governo, siano costituite in enti morali, siano disciplinate da norme di legge, e che poi non si dia valore giuridico alle operazioni, che in esse si compiono secondo gli usi commerciali. La legge francese fino al 28 marzo 1885 ha dato alle operazioni di borsa quel valore giuridico, che nei tempi moderni non si può ad esse assolutamente disconoscere.

Le borse sono quello che sono: o chiuderle, o riconoscere la validità dei contratti, che in esse si compiono a seconda degli usi e delle leggi commerciali. Seconda direttiva della mia proposta di legge è di ridurre la tassa ai minimi termini. Terza direttiva è dare agli agenti di cambio quella maggiore considerazione che ad essi deve essere attribuita in ragione dell'ufficio delicatissimo che esercitano e della cauzione che prestano.

Per semplificare il congegno, e ad un tempo rendere efficace e serio il controllo della tassa, il mio disegno propone quindi:

Di obbligare gli operatori di borsa che ne fanno l'abituale commercio ad iscriversi in un ruolo speciale, come sono inscritti in un ruolo generale tutti i commercianti che contribuiscono alla Camera di commercio; obbligare tutti coloro che sono inscritti nel ruolo a tenere un repertorio nel quale, giorno per giorno, debbano trascriversi con un numero d'ordine tutte le operazioni soggette alla tassa; obbligare la esibizione degli estratti del repertorio nei modi e nei tempi che saranno fissati dal regolamento al ricevitore del bollo e su questa sarà percetta la tassa.

Gli estratti non riveleranno i nomi delle parti contraenti evitandosi così una delle maggiori preoccupazioni degli operatori di borsa.

Alla pubblica amministrazione deve riservarsi il diritto di riscontrare la corrispondenza degli estratti col repertorio per assicurarsi che il pagamento della tassa sia fatto regolarmente.

Infine il mio disegno si propone di sceverare le vere e proprie operazioni di borsa dai contratti di pegno che si vogliono mascherare sotto la forma di riporti.

Io non credo che da una legge, per quanto perfezionata nei metodi, per quanto semplice nella forma, si possa sperare di ricavare quel frutto che sembrerebbe ad ognuno doversi ricavare da un movimento così cospicuo della ricchezza nazionale: sono circa 20 miliardi, o signori (pare un esagerazione ma è una realtà) di movimento borsistico che si opera in Italia e dico di quello che cade sotto il controllo. Non parlo di quello che al controllo sfugge.

In Francia nel 1899 il movimento borsistico è stato di 120 miliardi, cioè sei volte tanto, ed in Francia vi è una tassa di circa 5 centesimi per mille, che è quella che io proporrei. Dunque la nostra legge, nella migliore ipotesi non potrebbe dare più di un milione o poco più, sebbene, se io non mi illudo, il congegno che vi propongo sembra più efficace; ma non bisogna lusingarsi di potere da principio trarre un rendimento maggiore. Una volta che la tassa sia penetrata nella consuetudine, e non ci sia più lo scandalo, che si verifica oggi, di una tassa caduta in disuso, allora si potrà anche opportunamente stringere i freni.

Io confido che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione questo disegno di legge, se non altro come una spinta a lui, che ne deve avere la responsabilità, ha presentare un disegno di legge che, se non sarà il mio, sarà certo migliore, ed al quale io di tutto cuore darò il mio voto. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro...

LUZZATTI LUIGI, *ministro dsl tesoro*. Dopo il discorso dell'onorevole Curioni vedo già i miei amici di Lucania che mi volgono le sospiranti parole: *Non hai tu spirto di pietate alcuno?* (*Si ride*); e temono che io mi impegni in una lunga discussione sopra una materia che lo meriterebbe.

Vediamo, onorevole Curioni, se sia possibile intenderci brevemente e amichevolmente. Questo problema che affatica due generazioni, come Lei ha con molta competenza spiegato alla Camera, ne affaticherà una terza, se non cerchiamo di mettere d'accordo i contendenti, i quali muovono da programmi diversi. Ora le propongo un metodo di conciliazione. V'è qui

nella Camera il mio amico Rizzetti, che ringrazio vivamente della sua affettuosa collaborazione per questo progetto di legge, il quale rappresenta un ordine di idee un po' diverso da quello dell'onorevole Curioni. Ora se l'onorevole Curioni insiste, pregherò la Camera di prendere in considerazione il suo disegno di legge; ma se egli accetta la mia proposta di ritirarlo e di unire i suoi studi ai miei per trovare modo di preparare un progetto che nasca almeno colla concordia dei competenti, ciò darà molta speranza di potere avere anche l'assenso degli incompetenti che sono coloro, i quali non hanno prevenzioni intorno alla materia, e attendono che gli studiosi di essa si mettano d'accordo per formarsi un'opinione anch'essi.

Quindi proporrei al mio amico Curioni di non insistere a che la Camera oggi prenda in considerazione la sua proposta di legge e di affidarsi a me che pregherò lui, l'onorevole Rizzetti ed il nostro sotto-segretario di Stato, onorevole Majorana (per cui ho palpitato quando ne fece gli elogi con tanta affettuosa parola) perchè insieme con me trovino modo di compiere siffatti studi a tiro rapido e di presentare alla Camera un disegno di legge, che dopo due generazioni sia finalmente approvato.

Non c'è dubbio che il provvedimento è maturo e se anche su questo progetto pesasse il terrore degli abissi ministeriali, almeno mi resterà il merito di aver contribuito a farlo approvare prima di morire. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Dunque la Camera deve decidere sulla presa in considerazione. Il Governo consente?

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Io ho chiesto di parlare perchè l'onorevole Luzzatti mi ha fatto una proposta alternativa, cioè o di mantenere la mia proposta di legge, oppure di accontentarmi della sua dichiarazione che la terrà in considerazione e che anzi mi farà l'onore insperato...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Tutt'altro che insperato; Ella ne può sperare di maggiori.

CURIONI. ...di chiamarmi a far parte di una Commissione speciale che egli incaricherà di studiare un disegno di legge capace di raccogliere la concordia dei competenti.

Io accetto di buon grado quest' ultima soluzione; tanto più che riconosco come non dal banco di deputato possa partire l'iniziativa di un disegno di legge fiscale. Ho presentato questa proposta di legge, unicamente come una spinta, ignorando del resto che ci fossero discordie in argomento, bensì mi era noto che l' onorevole Luzzatti meditava da tempo questa idea, ed io malgrado oppositore gli auguro sinceramente che egli finalmente riesca ad attuarla.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Curioni non insiste per la presa in considerazione della sua proposta di legge.

CURIONI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e non insisto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Compans a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COMPANS. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi, sullo stato dei sott'ufficiali approvato con regio decreto 30 novembre 1902, n. 521.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito parimenti l'onorevole Cabrini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CABRINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito la discussione del disegno di legge per la Basilicata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della Provincia di Basilicata.

Rammenta la Camera che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 76.

La Commissione deve riferire intorno a quest'articolo. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

TORRACA, *relatore*. Rammentano gli onorevoli colleghi che nel testo presentato alla Camera l'articolo 76 era così formulato: « I terreni guadagnati sugli alvei improduttivi dei fiumi e torrenti, saranno per un ventennio esenti dalla imposta fondiaria erariale... »

L'articolo non aveva che un intento fiscale, per agevolazione tributaria, tanto è vero che l'articolo è nel titolo: « Provvedimenti tributari. »

A quest'articolo l'onorevole collega Alessio presentò un emendamento che intendeva risolvere, se mai ci fosse stata, una questione grave di diritto civile. La Commissione, d'accordo col Governo, temperando l'emendamento Alessio, aveva proposto un'articolo 76 nella forma che dette luogo ieri a varie discussioni. Stamane,

riunitasi la Commissione, d'accordo col Governo, ha deliberato di tornare all'articolo come era primitivamente, cioè mantenere all'articolo il suo puro intento di alleviamento fiscale, lasciando poi ogni altra questione ai giudici competenti, alla giurisprudenza. Dunque la Commissione si attiene puramente e semplicemente all'articolo come era primitivamente proposto.

PRESIDENTE. La Commissione, adunque, ritira l'articolo 76 come l'aveva emendato, e ritorna al primitivo suo testo concordato col Governo.

« Art. 76. I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini della presente legge, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciale e comunale.

« Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'Agenzia delle imposte nei modi da stabilirsi dal regolamento, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il ventennio di esenzione. »

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Ringrazio la Commissione di aver consentito a ritirare l'articolo che formò ieri l'oggetto di vivace, ma cortese, dibattito. Il testo a cui la Commissione ritorna, riflette semplicemente rapporti fiscali, e quindi non innova in nulla le disposizioni del Codice civile circa l'accessione e di ciò appunto mi preoccupavo. Ne sono sodisfatto doppiamente, perchè era per me spiacevole dissentire dal mio amico Gianturco, con cui mi è caro di trovarmi sempre d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio è presente?

(*Non è presente*).

Egli aveva un emendamento.

TORRACA, *relatore*. La Commissione lo respinge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

PELLEGRINI. Signori, ieri la Camera ascoltò i suoi migliori giureconsulti intorno alle relazioni dell'articolo 76 del progetto ultimo con l'articolo 454 del Codice civile. E negli atti sommari dell'Assemblea, vedo che alcuni impugnavano questo articolo 76 come contrario ai principi del Codice.

Ora apprendiamo che quest'articolo 76 del progetto ultimo dovrebbe sparire e cedere il posto all'antico articolo 76 del disegno della Commissione.

TORRACA, *relatore*. Progetto Zanardelli...

PELLEGRINI. Sia pace all'anima sua! Ora io tengo a fare una dichiarazione.

L'articolo 76 della doppia generazione non ha niente di comune con le disposizioni del Co dice civile, le quali contemplano le modificazior in accrescimento o in diminuzione dei fondi i seguito al naturale deflusso delle acque fluvial

La legge, come fu pensata dalla Commi sione in connubio col Governo, all'articolo 7 dovette darsi pensiero, checchè ieri si dicess di un caso non preveduto dal Codice e c grande momento, poichè trattasi di grandi la vori idraulici in un paese singolare in cui i fiun e torrenti sono più larghi che lunghi. (*Si ride* Questa indicazione geografica appresi un giorn qui dall'onorevole Torraca. (*Commenti*). Eg affermava che nella sua Basilicata i monti pr cipitano e le acque dilagano a perdita di vist

Pare adunque che da queste manovre idrau liche debbano emergere territori più o men vasti.

Ora si tratta di sapere se quando lo Stat abbia dedicati i suoi quattrini ad una speci di prosciugamento universale, debba offrire ques terreni al proprietario riverasco e dirgli: no solo questo territorio è vostro, ma per ven anni non pagherete neppure l'imposta!

Ciò non dispone l'articolo 454 del Codice civil L'articolo 454 dice: i ritagli scoperti apparte gono al proprietario. È una specie di accessor che segue il principale. E si intende dal Codic che i fiumi nazionali non siano così matti c precipitarsi da destra a sinistra, e vicevers come i deputati. (*Ilarità*). Sono poche spam di suolo che vanno al proprietario. Di c s'occupa il Codice civile, e non d'altro. A t nore di questo Codice non si potrebbe dunqu decidere la questione.

LANDUCCI. C'è la regola generale.

PELLEGRINI. L'onorevole Landucci di che non c'è bisogno di fare una legge specia perchè c'è la regola generale. Comincerei p dire: allora abolite questo articolo 76.

LANDUCCI. Ah!

PELLEGRINI. Aspetti. (*Si ride*). Ma qua è il principio generale di diritto che si appl cherà a questi territori nuovi conquistati dall'i gegneria dello Stato? Dove l'avete trovato u principio generale di questo genere?

Se avete un principio generale, è proprio caso di metterlo fuori.

LANDUCCI. Domando di parlare. (*Si ride*

PELLEGRINI. Veda, onorevole president quale derisione! Dopo una giornata di esitazio ci si dice: noi siamo salvi, abbiamo un princip generale. Ma dove è? Vediamolo!

Intanto, o signori, ammettendo che ci fos una lontana parentela fra il testo in esame e il Codice bisognerebbe distinguere. Se il terre prosciugato rappresenta a petto del fondo u ritaglio, è naturale sia del proprietario perc

ɔi sappiamo che i fondi sono enti organici, ed ɜnno bisogno di certe proporzioni per ricevere ɜll'industria umana germi vitali e restituirli ɔtto forma di prodotti. La terra a spanne non ɜrve che per sepolcri. E che cosa vorreste ɜrne di cento spanne di suolo nuovamente proiugato? Come lo potreste dare altrui? Se, alɔntanando l'acqua, un fondo acquista un marne e se voi occupate questo margine, il prorietario rimarrà probabilmente carcerato. Voi ɜoltiplichereste all'infinito i fondi circondati: *Enclaves*.

Epperò se la conquista sulle acque è tenue ɔttentra e ritorna in campo il principio del odice civile; ma se la conquista è ampia, se ɜeste Americhe trovate in casa sono chilomeiche, allora, per Bacco! capisco la rinunzia a scuotere la fondiaria (specialmente dove si sa non pagarla puntualmente), ma darne anche , proprietà al proprietario limitrofo mi pare ɜ po' troppo! La cosa appartiene a colui che crea; perchè questa è la sequenza della roprietà. Se voi dedicate un milione alla creaone di un suolo abitabile, il suolo è vostro e on d'altri. (*Interruzione del deputato Abignente*) . dice: c'è l' articolo 2.

Signor presidente io la prego di invitare chi ɜterrompe a dire che cos' è l' articolo 2.

CICCOTTI. Aspettiamo che emergano prima ɜesti terreni!

PELLEGRINI. Abbia la bontà signor predente. Il regolamento ci chiama a discutere articolo 76. Ma è possibile che a chi discute articolo 76, si obbietti un articolo precedente ɔme decisivo della questione?

Allora non rimane che proporre la pregiudiale e passare all'ordine del giorno su questa isposizione del progetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onoɔvole Landucci.

LANDUCCI. Come diceva benissimo, per il ɜio modo di vedere, ieri, il collega Gianturco, ella discussione erudita, alla quale presero parte onorevole Chimirri e l'onorevole Gianturco ed ɜtri valentissimi giuristi, che fecero loro degna ɔrona, se vi sono articoli nel Codice civile itaano, che sieno di provenienza puramente ɔmana, sono gli articoli 461 e 454. E il loro ɔncetto romano è chiarissimo, sarei per dire, ɜdubitabile, quantunque non sia mancato chi bbia mosso dubbi anche su di esso; ma inɔrno a quale argomento, sia pure il più chiaro ossibile, nella scienza del diritto ed in ogni ltra scienza non si sono sollevati dubbi dagli ɜrittori.

In ogni modo la *communis opinio* è sicura. er il diritto romano i rivieraschi acquistano ɜlveo del fiume soltanto quando per forza ɜturale, ed esclusivamente per questa, e non ɜr lavori artificiali, e completamente, si disɜcca.

Notate dunque, che per il diritto romano ci sono due limiti: forza naturale e completo disalveamento. E nonostante tali limiti questa norma del diritto romano appariva al giureconsulto Gaio difficilmente giustificabile; di essa, egli ci insegna, *vix ratio reddi potest*, il che vuol dire che se si deve darle una interpretazione, essa deve essere piuttosto restrittiva.

Nel Medio Evo si fece un passo di più, ed ecco l'articolo 454, che è più medioevale, ripeto, che romano puro, e questo passo fu fatto da Bartolo da Sassoferrato nella sua opera *De fluminibus* o *Ad Tiberim*; si accordò ciò ai rivieraschi l'alveo anche quando il fiume si ritira lentamente, inesorabilmente. E l'articolo 454 dice appunto che, quando il fiume lentamente, insensibilmente si ritira, la parte, che via via cessa d'esser alveo, appartiene al proprietario della riva scoperta.

Ecco dunque le due norme del Codice civile: alveo che si dissecca tutto per ragioni naturali, ed alveo che insensibilmente, adagio adagio si ritira.

Nè può esservi dubbio di sorta; i lavori preparatori dimostrano, che il nostro legislatore volle riprodurre il diritto romano comune; in esso dunque è la *meno legis*, lo spirito, come si suol dire della legge.

All'infuori di questi due casi il nostro Codice civile e la legge sui lavori pubblici sono chiarissimi; quando i fiumi si disseccano, gli alvei, che prima erano demanio pubblico, diventano patrimonio dello Stato. Dunque la regola complessiva è questa. L'alveo è demanio dello Stato: quando si dissecca diventa patrimonio dello Stato, eccettuati i due casi di cui si parla negli articoli 454 e 461.

Ora, nell'articolo 76 che oggi discutiamo, non si tratta di questi due casi. Quando in forza di lavori o di bonifiche abbiamo un disseccamento dell'alveo, siamo dinanzi ad un disseccamento artificiale, non ad una derelizione naturale, ed esso diventa proprietà dello Stato; sicchè anche se non ci fosse la legge in discussione, ancorchè non ci fosse l'articolo 76, il resultato in questa parte sarebbe identico. Ma non si può sostenere, come diceva l'onorevole Pellegrini, che l'articolo 76 nel testo della Commissione sia inutile. Perchè appunto c'è quel famoso articolo 2 già approvato che ha grandissima importanza, perchè dice già, che gli alvei distaccati appartengono alla Cassa provinciale (alla quale appunto lo Stato, che ne diviene proprietario, intende con questa legge, ed è la sua vera e sola novità, trasferirli) la quale li deve dare in enfiteusi con preferenza ai rivieraschi. E questo è già stato approvato. Ora dire che cotali enfiteuti non pagheranno tasse per venti anni, non è cosa superflua, perchè l'articolo 2 non ripete e conferma implicitamente soltanto le norme generali del Codice civile, ma decide anche che cosa si deve fare di cotesti alvei derelitti, o meglio artificialmente tolti al letto del fiume, cioè che si debbono dare alla Cassa provinciale per concederle poi in enfiteusi. In ogni modo per me è cosa certa che

non si vengono a violare in nessun modo le norme del diritto civile.

Ecco a questo proposito, che cosa dice una nota e speciale monografia in proposito, di cui stamani ho tratto dal volume XLI dell'*Archivio giuridico* un brano: « I romani parlano sempre nei testi di cambiamento avvenuto naturalmente. Quindi è a ritenersi abbiano voluto escludere che trattandosi di disalveamento artificiale vi sia acquisto per parte dei rivieraschi dell'alveo essiccato; il noto adagio che *inclusio unius non est exclusio alterius* trova qui la sua perfetta applicazione. » Dunque, lo ripeto e concludo, nella questione che si agitò ieri, la legge non viola i principi del diritto civile e non solo non li viola, ma non fa che riprodurre le regole generali del diritto civile medesimo, fra le quali è fondamentale il principio che l'alveo artificialmente disseccato, da demanio dello Stato diventa patrimonio dello Stato, e se così diventa, per il diritto civile in vigore, nulla vi è da rimproverare alla legge che non fa altro che attribuirlo, con una destinazione speciale, a mio modo di vedere approvabile, alla Cassa provinciale perchè vi costituisca delle enfiteusi. Dunque l'articolo 76, anche nella formula che aveva ieri, si potrebbe con animo tranquillo e senza il più lontano timore di violare le leggi del diritto civile, approvare, e anche se si volesse tornare all'articolo 76 antico, cioè quale era nella prima redazione della Commissione, non ci sarebbe gran male.

Nè sembrami giustificato il timore dell'onorevole Sonnino, che mi duole non vedere presente; i lavori artificiali fatti a monte o producono un immediato e diretto cambiamento anche a valle, e questo, come non naturale, attribuisce l'alveo derelitto allo Stato, o sono causa di insensibili, lente modificazioni, e se ne avvantaggiano a valle i rivieraschi, secondo l'articolo 454 del Codice civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 76 nel testo testè letto.

PELLEGRINI. Ma io avevo chiesto di parlare.

Voci. Rinunzi.

PELLEGRINI. Ma mi chiedono di rinunziare! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 76.

(*È approvato*).

« Art. 77. Saranno esenti dall' imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all' articolo 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonchè sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non competerà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice ».

(*È approvato*).

« Art. 78. Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, è concessa per un decennio dal loro impianto la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile pei relativi redditi industriali.

« Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Gli opifici nuovi o ampliati, di cui nell'articolo precedente, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango il quale ha proposto il seguente emendamento:

« *Dopo la parola* presente *del primo comma aggiungere*: nonchè all'esercizio delle ferrovie le cui concessioni sono contemplate nell'articolo 56 della presente legge, compresa la Lagonegro-Castrovillari. »

MANGO. Il concetto cui s' ispira l'articolo 78 è opportunissimo, e dobbiamo ritenerlo dei più salutari; esso esenta pei primi dieci anni dalla ricchezza mobile le nuove industrie. Parmi questa una disposizione che se la potessimo subito estendere anche al resto del Mezzogiorno, vedremmo quelle svolgersi ogni giorno più, ed in special modo le industrie della città di Napoli, ove abbonda la mano d'opera, e dove forse meglio che 50 mila persone vivono senza una occupazione fissa, e debbono risolvere giorno per giorno il problema della esistenza, dando poi così largo contingente, con la disoccupazione, alla delinquenza.

Se daremo loro lavoro, e se lo forniremo di opificii industriali questo calunniato Sud compresa la Basilicata, avrà modo di vivere decorosamente anche tutta una classe media che ora non aspira che a piccoli impieghi. Talchè certo lo sviluppo industriale può contribuire a risolvere i maggiori problemi economici di quelle regioni.

Orbene chi non sa che è molte volte ragione

precipua per la quale non sorgone le industrie presso di noi, lo allungarsi rapaci, per quanto sollecite, delle mani degli agenti fiscali!

Una interpetrazione costantemente restrittiva per quanto rigorosa delle disposizioni, che vigono in materia di ricchezza mobile, fa sì che non appena le energie latenti di gente volenterosa e laboriosa cominciano ad apparire ed a svolgersi con l'impianto nonchè di grandi opifici, sia pure di modesti laboratori nelle nostre Provincie, immediatamente piombano loro addosso sotto varie forme le tasse, che quelle deprimono e distruggono!

Un sollievo almeno per il primo decennio dal loro sorgere, sufficiente a farle uscire dalla infanzia, a consolidarle prima di gravarle, significa assicurar loro la vita, e quindi il pane a migliaia di lavoratori, che non sentiranno così bisogno di recarsi nelle Americhe lontane in cerca di lavoro.

Io ho creduto però dover presentare un emendamento a questo articolo, non già perchè se ne modificasse il contenuto, ma le sue disposizioni venissero estese anche alle ferrovie nuove in Basilicata. Noi faremmo bene a considerare tra le nuove industrie da facilitare e da proteggere anche le ferrovie economiche della Basilicata, quindi tanto le tre linee che questa legge dispone, che l'altra concessa dalla legge del 1902, cioè la Lagonegro-Castrovillari, che per una metà si svolge nel Lagonegrese, e la cui esecuzione segnerà le resurrezione di quella regione, onde la Camera mi consentirà che la raccomandi spesso e ad ogni occasione, finchè non la vegga costruita ed in esercizio.

Se noi aiuteremo in tutti i modi la costruzione di queste ferrovie, assicureremo non soltanto la loro sorte, ma sia pure dopo dieci anni dalla loro apertura altresì all' Erario un reddito di ricchezza mobile, che potrebbe se non si costruiscono, esso non aver mai.

Da varie parti della Camera abbiamo in questi giorni sentito ripetere che si ritiene insufficiente il sussidio accordato di 7500 lire alle tre linee, che ora si propongono, ed anche quello maggiore da lire 8500 a chilometro per le ferrovie calabresi, epoco sufficiente forse lo stesso sussidio di lire 2500 fissato con l'articolo 56 di questo disegno di legge, pel caso si impianti un terzo binario sulla linea Castrovillari–Lagonegro–Sicignano.

L'onorevole Tedesco, è vero, ci ha ieri ripetuto ciò, e con una forma così recisa da indicare quanto sia assoluta la sua convinzione che non è così, ed invece i sussidi fissati sono più che sufficienti, specialmente quelli della rete calabrese, tanto da annunciare che già vi sono per esse varie offerte, sicchè egli si augura fra le linee complementari votate nel 1902, poter quelle, e specialmente la Lagonegro-Castrovillari, veder relativamente presto un fatto compiuto, soggiungendo che in ogni caso il Governo le preferirà, poichè rappresentano un atto di giustizia e sodisfano un bisogno reale di quelle regioni agricole.

Anzi il ministro ha spesso insistito sul concetto che la rete calabrese dovesse avere come suo completamento le linee della Provincia di Basilicata con questa legge proposte, onde è che pure queste, come quelle votate nel 1902, saranno a scartamento ridotto. La mercè del binario a piccolo calibro egli ci disse, si potranno guadagnare grandi altezze, come pure camminare su rilevanti pendenze; potremo avere le stazioni non già a diecine di chilometri dagli abitati, come purtroppo si deplorano ora, costituendo quasi uno scherno a chi non solo non trova avanti lo spiazzale della stazione gli abitati, ma non li vede neppure lontano, e solo scorge una landa deserta senza strada e senza alloggi; avremo per le merci e per i passeggieri, prezzi di un terzo più bassi delle ferrovie ordinarie, e saran possibili più frequenti fermate là dove i bisogni dell'agricoltura lo richiederanno, sicchè un giorno riusciremo ad accostare ai campi i poveri lavoratori, che ora sono obbligati con perdita di tempo e di energia a recarsi ogni mattina a piedi nelle campagne pel faticoso lavoro delle loro terre. Sia pure che non avendo parte del commercio calabrese altro sbocco che sulla Castrovillari-Lagonegro, questa linea avrà più rendimento forse delle altre, quindi la legittimità delle speranze del ministro di veder questa subito fatta, siccome noi desideriamo.

Tutte queste sono verità che io non contesto; e sia pure che non a scartamento ordinario, ma a calibro ridotto ci si vogliano fare le ferrovie: le accetteremo così. Ma ci si diano per davvero, ecco quello che chiedo, e su ciò insisto.

Orbene se noi potessimo con un mezzo indiretto, che non lede quasi la finanza, venire ancor più in aiuto di queste ferrovie economiche, se noi ci assicurassimo meglio della loro esecuzione, faremmo cosa opportunissima sotto tanti rapporti. Forse principalmente lo faremmo per l'Erario stesso, assicurandogli il reddito di ricchezza mobile con l'esecuzione di queste ferrovie, cominci, sia pureesso dieci anni dopo la loro apertura. Noi dobbiamo considerare che se col non fare questa facilitazione, le ferrovie probabilmente, per insufficienza dei sussidi, non si costruiranno, il Governo non esigerà nulla nè prima nè dopo. Se invece, mediante questo sgravio, il quale come ho detto non è che un lieve aumento indiretto del canone, senza che del resto dia nulla in danaro l'Erario, le ferrovie in parola saranno un fatto compiuto, allora lo Stato assicurerà per se un reddito almeno da qui a dieci anni.

Ecco per quali ragioni io mi sono indotto a presentare questo emendamento, che raccomando alla Commissione ed alla Camera, nel mentre fo voti che in leggi prossime a pro di tutto Mezzogiorno, il quale oggi col resto d'Italia, porge fraternamente la mano alla sua Basilicata, venga sancita la esenzione della ricchezza mobile, per le nuove industrie per un decennio dal loro impianto. Così solo, facilitando il mezzo di trovar lavoro agli operai e ponendo le Provincie del mezzodì in condizione di essere esse pure manifatturiere, potremo emanciparci dall'estero, ove portiamo fiumi di oro ogni anno, schiavi come siamo delle industrie loro, spesso svolgentesi con la materia prima, che si esporta dai nostri paesi, ed avremo provveduto efficacemente

ed in modo altissimo alla nostra prosperità. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Mango?

TORRACA, *relatore*. La Commissione non può accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'accetta?

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho fortuna con l'onorevole Mango. Anche oggi sono spiacente di non potere accettare il suo emendamento. Perchè per le ferrovie della Basilicata io credo di avere dimostrato abbastanza che la sovvenzione di lire 7,500 è sufficiente per assicurare la concessione tanto più che, con articoli già approvati, abbiamo ammesse non solo facilitazioni di ordine tecnico, ma anche facilitazioni di ordine fiscale, come la diminuzione dei diritti di bollo, la riduzione della tassa di trasporto dal 13 al 2 per cento.

Quanto propone l'onorevole Mango, costituirebbe un precedente pericolosissimo in materia di concessioni ferroviarie. Quindi, d'accordo con l'onorevole collega delle finanze, prego l'onorevole Mango di non volere insistere nel suo emendamento e se mai, ciò che non credo, egli volesse insistervi, prego la Camera di non approvarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mango, insiste nel suo emendamento?

MANGO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 78.

(*È approvato*).

« Art. 79. I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.

« Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

« Agli effetti della stessa esenzione il decreto del prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1 : 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.

« Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

« Mediante accordi fra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

« Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa. »

A questo articolo sono stati presentati dall'onorevole Ciccotti i seguenti emendamenti:

« *Al 1° comma, alle parole*: si costituissero in regioni disabitate, *sostituire*: si costituissero in aperta campagna ed a distanza di tre chilometri almeno da Comuni e frazioni di Comuni. »

« *Aggiungere*:

« Il centro abitato di cui sopra, si potrà costituire anche con case coloniche staccate e appartenenti a diversi proprietari, purchè sieno comprese nel raggio di un chilometro. »

L'onorevole Ciccotti ha facoltà di svolgerli.

CICCOTTI. La discussione, alla quale con vario interesse abbiamo assistito fino a questo momento, e quella che ha avuto luogo l'altro giorno, servono, secondo me, a mostrare sotto quale auspicî e con quali aspirazioni si va formando questa legge: molte preoccupazioni per enfiteusi che probabilmente non sorgeranno mai; altrettante per la proprietà di alvei essiccati e coltivabili, che, qualcuno pretende perfino non abbiano ad emergere mai; e, disposizioni, come queste a cui io propongo questi emendamenti, che sono presentati in modo da non poter trovare un'applicazione.

E non aveva forse torto una persona molto arguta, in questa Camera, che, se non avea il diritto di esprimere il pensiero del Governo, credeva per lo meno di interpretarlo, dicendo che la *vis medicatrix* di questa legge consiste nel fatto che parecchie di queste disposizioni non troveranno mai applicazione. Io mi rivolgo all'onorevole ministro competente per sapere, anche per istru-

zione mia oltrechè per dovere di rappresentante, in che modo intenda che debba essere applicato questo articolo 79. Questo articolo, come è concepito, mostra che non si sono avute presenti le condizioni dei luoghi e lo stato reale delle cose in Basilicata. Esso implica una questione che potrebbe essere di grave interesse per l'agricoltura di quella regione. Noi abbiamo terre abbandonate, terre alla coltivazione delle quali non si attende più; abbiamo i contadini costretti a rifugiarsi in borgate dove vivono di una vita grama e malsana, lontani dai campi dove dovrebbero impiegare il loro lavoro. Come si è verificato questo stato di cose? Venticinque o trenta anni fa in Basilicata tutte le terre sono state messe a coltura; sono stati persino dissodati i boschi, come è detto nella stessa relazione.

Così in Basilicata non si può parlare veramente di terre e tanto meno di regioni incolte. Abbiamo, per esempio, larghe estensioni di terra non coltivate, in mezzo alle quali però come oasi, di tratto in tratto, sono degli appezzamenti coltivati.

La campagna si può dire disabitata in genere, ma di tratto in tratto vi sono pure delle fattorie e degli abituri.

La formazione di questi centri rurali potrebbe avere una grande influenza, perchè riterrebbe i contadini che ora invece emigrano, per le difficoltà ad essi create dall'agricoltura decaduta, spesso anche per le durezze del fisco cui non sanno nè possono sfuggire in altro modo se non varcando l'Oceano. Ma quando questi centri rurali si vorranno costituire, in che modo si diporterà il fisco dovendo accordare loro l'esenzione delle tasse governative e comunali?

Si parla di terre incolte, ma da che punto deve cominciare questa incoltura delle terre? Questi centri rurali certamente si dovrebbero formare nei latifondi, o almeno in poderi di una certa estensione. Ora, in ogni podere di una certa estensione voi troverete, di tratto in tratto, terre che non potranno essere considerate come terre incolte. E in che modo s'intenderà la parola: « disabitata », se voi in tutti questi poderi ed anche nei latifondi avrete degli abituri, delle capanne? Voi direte che questi poderi e questi latifondi non possono essere considerati come terre disabitate.

E incorrete inoltre in un altro grave errore. Quando parlate di centri abitati, sembra che vogliate imporre per questa ripopolazione delle campagne (perchè tale dovrebbe essere l'intento della legge) la formazione di borgate e di villaggi con case tra loro adiacenti. Ma ciò è contrario al modo di ripopolare razionalmente e con buon effetto economico quelle campagne; giacchè gioverebbe invece facilitare la costruzione di case rurali circondate non da altre case ma dai fondi che si debbono coltivare.

All'una ed all'altra necessità sopperiscono i miei emendamenti; ma, ripeto, voglio sentire dal Governo in che modo crede che questo articolo si debba applicare. Allo stato attuale delle cose io, vedendo le disposizioni incluse in questo disegno di legge, credo che questi centri rurali di cui tanto si parla e che avrebbero una reale importanza se sorgessero, finiranno per essere molto simili a quei villaggi di cartone che erano mostrati all'autocrate delle Russie per far vedere terre popolate e fiorenti dove in realtà era la landa deserta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

PERLA. Io non voglio essere così scettico, come si è mostrato or ora l'onorevole Ciccotti sulla efficacia pratica delle proposte intese a favorire la formazione di nuove borgate, e voglio sperare che non si tratti di castelli in Ispagna, ma di veri e propri nuclei di operosi e permanenti abitatori che si costituiranno sulle terre deserte della Basilicata. Perciò mi fo lecito di intrattenere la Camera solo per qualche minuto a proposito di queste proposte, le quali sono degne della massima considerazione, se non altro per il pensiero molto provvido che le inspira e come un tentativo di un'opera che sarebbe certamente di grande importanza economica e sociale pel nostro Paese.

Nella relazione della Commissione non si legge alcuna parola di commento su questo punto. Qualche parola se ne dice nella relazione del Governo, ma solo per avvertire che si tratta di disposizioni riprodotte puramente e semplicemente dalla legge speciale per la Sardegna, e per citare come beneaugurante esempio di successo l'avvenuta costituzione di una nuova borgata in quell'isola, con la vistosa circoscrizione di ben 9000 ettari. Nulla si dice però per dar ragione di alcune differenze di condizioni, che un rapido raffronto mette in rilievo, tra le disposizioni della legge esistente e quelle della legge, che ora si propone. Oltre di che mi sembra non inutile ricordare alla Camera che, quando il Governo propose disposizioni simili per la Sardegna ben vide che la formola alquanto vaga e certamente incompleta avesse bisogno di essere integrata, chiarita e circondata da alcune cautele e nella relazione che accompagnò il disegno di legge promise formalmente di occuparsene nel regolamento. Ma venne il regolamento, e di tutto si occupò fuorchè di quelle prescrizioni complementari che il Governo stesso spontaneamente

aveva ritenuto necessarie, e che si era riserbato di aggiungere nel dettare le norme di attuazione.

Sarà bene quindi che il Governo dia ora un preciso affidamento di non essere immemore su questo punto dopo l'approvazione della legge, perchè ove il testo delle disposizioni proposte non sia ora modificato, almeno non manchi nelle norme regolamentari qualche necessario chiarimento e si provvegga a qualche garanzia, onde la legge non incontri difficoltà e dannose incertezze nella pratica applicazione.

Nella legge per la Sardegna le disposizioni per la formazione di nuove borgate costituivano il complemento di tutta una serie di provvedimenti, che, almeno nella intenzione di chi li scrisse, dovevano importare un vero e proprio sistema di colonizzazione. Obbietto di quella legge fu principalmente l'istituzione di un ente autonomo non solo con l'incarico di dividere e di concedere in enfiteusi quella enorme massa di terre pubbliche, che dopo il riscatto dei feudi esistono ancora in Sardegna, come proprietà demaniale e comunale, sotto il nome terre *ademprivili*, ma altresì con lo scopo di incoraggiare con prestiti di favore, con sussidi, con premi la costruzione di nuove case coloniche, la formazione di nuovi centri rurali. Ora appunto a questi nuovi nuclei di popolazione, che si sarebbero raccolti sulle terre ademprivili, principalmente si riferiva il regime eccezionale inteso a favorire la costituzione di borgate nuove.

Anche ora per la Basilicata si parla di concessioni enfiteutiche, ma non vedo un rapporto diretto tra l'una cosa e l'altra. Anzi, mentre nella legge per la Sardegna le disposizioni sulle borgate formavano l'ultima parte del titolo dei miglioramenti agrari, qui sono poste nel titolo delle agevolazioni fiscali, in modo da presentarsi come una formula isolata, senza nesso organico con alcun provvedimento o fine di colonizzazione e con alcuna specifica condizione giuridica o materiale del suolo. Nulla si prescrive per mettere la costituzione delle borgate in rapporto necessario con la concessione delle terre a famiglie di coloni immigranti; nè si esige alcuna garanzia di stabilità di popolazione venuta a vivere sul suolo con vincoli duraturi, permanenti, come condizione indispensabile per un lavoro veramente produttivo e per assicurare ai lavoratori quei benefizi, che la terra concede solo ai perseveranti.

Per queste ragioni io non potrei accedere alle idee svolte poco fa dall'onorevole Ciccotti, perchè almeno la Commissione col nuovo testo oggi proposto, pur parlando di *regioni*, con espressione troppo ampia, esige almeno la condizione che si tratti di località *incolte e disabitate* ed egli invece parlerebbe semplicemente di centri nuovi d'abitazione, da sorgere *in aperta campagna*. Questo mi parrebbe troppo. Se si togliesse la condizio delle terre incolte, se non si esigesse che le nuo agglomerazioni di abitanti sorgano su terre g abbandonate e messe in valore dai nuovi al tanti o, dissodandole e ponendole a coltura, o c stinandole ad uso di pastorizia meno patriarca significherebbe accordare le esenzioni e i f vori di cui sono larghe queste disposizioni, a che ai più artificiosi raggruppamenti temporan Basterebbe in fatti raccogliere cinquanta avve tizi sopra un terreno in alcuni tugurii per p tendere l'applicazione di questi singolari pri legi! Io credo che ciò non sia neanche nelle i tenzioni dell'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Ma ci vogliono delle modali ci vogliono le case...

PERLA. Sta bene. Vi saranno dei ricov e delle persone raccogliticce, ma senza alcu condizione di stabili relazioni col suolo, sen alcuna garanzia che il favore fiscale sia coe ciente di nuovi cespiti in via di formazione, veramente incoraggiamento a nuove e duratu attività economiche.

D'altra parte, onorevoli colleghi, io ere che anche la formula proposta dal Governo dalla Commissione presenti inconvenienti e inc tezze. Che cosa dice la prima parte del testo pr posto? « I nuovi centri di popolazione, non i feriori ai cinquanta abitanti, che entro il p riodo di dieci anni dalla pubblicazione della pr sente legge si costituissero in regioni incolte disabitate, godranno per venti anni della ese zione da qualunque tassa governativa o com nale. »

Ora per quanto la parola « centri » sia tolta prestito da una scienza esatta, quale è la ge metria, io non credo che la espressione si pre a determinazioni giuridiche, che debbono esse precise e categoriche.

Si parla di tasse governative e comunali. comunali si sa che cosa sono; comprendono ci tutte le contribuzioni comunali. L'espressione n sarà scientificamente la più propria, ma è cc venuto nel nostro dritto positivo che sotto il nor di tasse comunali si intendono tutte le contrib zioni comunali.

Ma tassa governativa che cosa è? Anche c nel concetto della proposta si vuole intende ogni contribuzione governativa, mentre è ovv che le tasse vere e proprie sarebbero le retrib zioni per i servigi speciali che i cittadini caso p caso chiedono allo Stato, come le tasse di r gistro, di bollo, le tasse ipotecarie, ecc.

Qui invece, come ho già avvertito, l'espre sione avrebbe un significato generico: essa denot rebbe non le sole tasse in senso stretto, ma a che le imposte dirette o indirette, come le in poste sui terreni, sui fabbricati, sui redditi

icchezza mobile, i dazi governativi, ecc., tanto vero che con disposizione che non si legge nemneno fra i provvedimenti per la Sardegna, ed n via non tassativa, ma esemplificativa nel secondo comma si parla di esenzione dalla fonliaria; anzi lo sgravio non è circoscritto solo alle borgate, ma esteso a tutte le terre comprese nella circoscrizione, che cingerà le borgate medesime. E se così è, bisognerebbe intendersi bene sulla naura, sulla portata e sull'estensione di tali franhigie.

Dato intanto il significato generico, si può in primo luogo domandare: l' esenzione dall'imposta fondiaria gioverà solo ai proprietari che ntenderanno la proprietà come un dovere sociale o anche all'assenteismo torpido? Favorirà ostoro in quanto concorreranno alla sperata olonizzazione delle terre o in quanto possedeanno terre nell'ambito della borgata, anche se eguiteranno a lasciarle in abbandono?

Ecco un primo quesito, a cui attenderei una isposta.

In secondo luogo poi dovendosi comprendere aturalmente nelle tasse in senso generico di cui i accorda l'esenzione, anche le tasse nel senso pecifico di tutte quelle contribuzioni che le nostre leggi comprendono sotto il nome di tasse ugli affari, voi non ne potrete logicamente fare n concetto obbiettivo di immunità reale, ma otrete farne soltanto un'immunità personale, otrete applicarla semplicemente a tutti gli atti, ipendenti da rapporti giuridici che si stabiliscano ell'ambito della borgata nell'interesse di coloro he vi abitano e vi lavorano.

Ora se non si vuol ben precisare su questo unto il testo della legge, mi auguro che almeno uesti concetti fossero chiariti nelle disposioni di attuazione, se ad esse si vorrà dare non semplice carattere di disposizioni regolamenari, ma un ufficio più largo d'integrazione e i completamento delle norme legislative.

In sostanza in un modo o nell'altro si dovrebbe chiarare che le esenzioni di tasse vere e proprie guardino prticolarmente gli abitanti soltanto er le contrattazioni compiute sul posto e per gni altro titolo dipendente da relazioni giuriiche sorte nell' ambito della borgata. L'esenone dall'imposta di ricchezza mobile dovrebbe guardare le industrie quivi esercitate e i redti personali degli abitanti. La esenzione dall'imosta fondiaria dovrebbe giovare semplicemente proprietari non residenti in quanto mettano loro terre a coltura agraria o silvana o le destiino ad industrie avventizie, quando pur non si oglia esigere la condizione più rigorosa che si atti di terre concesse in enfiteusi ad abitanti ad essi locate con altre forme di patti colonici.

Soltanto così queste disposizioni si riconnetterebbero con gli intenti fondamentali della legge e potrebbero servire a favorirli e promuoverli.

Passo rapidamente a fare due altre osservazioni.

Si dice nel testo che agli effetti dell'esenzione il prefetto constaterà ufficialmente la formazione dei nuovi centri; anzi senz'altro assegnerà con suo decreto a tali nuove borgate la circoscrizione territoriale, rimettendosi in ciò puramente e semplicemente alla discrezione di quel funzionario.

Ora questa delegazione mi pare in verità eccessiva e non priva di pericoli. Il riconoscere l'esistenza civile di un nuovo centro di popolazione, come un ente di dritto pubblico per quanto imperfetto nei suoi organi, per tanto favorito da eccezionali concessioni, non dovrebb'essere che altissima prerogativa del Governo. D'altra parte queste borgate sottratte ad ogni ingerenza amministrativa dei Comuni nel cui territorio si costituiscano, si avvieranno a diventare alla loro volta Comuni perfetti col particolare territorio ad essi assegnato a spese dei vecchi Comuni. Si vede quindi tutta l'importanza di un atto, come l'attribuzione del territorio a queste colonie; ed esiterei perciò a farne una semplice facoltà prefettizia con disposizione, che non trova espresso riscontro nemmeno nella legge per la Sardegna, che pure si è presa qui come tipo.

TORRACA, *relatore*. Come, non c'è?

PERLA. Non c'è, ne sia sicuro. Ma prescindendo dalla questione della competenza, nulla si prescrive per tutelare i legittimi interessi dei vecchi Comuni nel distacco di una parte del loro territorio: nulla si dispone per difendere da eccessive falcidie questi Comuni, a cui pure lo Statuto del Regno garantisce l'integrità territoriale, come condizione organica della loro vita giuridica.

Queste disposizioni scendono fino a preoccuparsi di un particolare di mera esecuzione, cioè a determinare la scala in cui dovrà essere compilata la pianta topografica della nuova circoscrizione di ciascuna borgata; e intanto non prefiggono alla facoltà del prefetto alcuna norma, alcun limite, alcun positivo criterio per conciliare gli opposti interessi. Anzi non vi è nemmeno una prescrizione che imponga al prefetto di sentire il vecchio Comune prima di venire ad un provvedimento che ne restringerà non soltanto la sfera dell'attività amministrativa, ma anche la fonte delle risorse economiche.

Non posso perciò convenire nell'emendamento proposto dall'onorevole Ciccotti in quanto determinando la distanza minima fra le nuove borgate e i Comuni e le frazioni attuali, la fissa a soli tre chilometri. Ma che cosa varrà per gli scopi della legge ed anche per garanzia dei vecchi

Comuni una così scarsa distanza? Una borgata che sorga a soli tre chilometri sarà proprio a vista del vecchio Comune e ne assorbirà la circoscrizione in gran parte, perchè la periferia del territorio che le sarà assegnato verrà a toccarne le mura. Oltre di che il nuovo villaggio, costituito come una specie di punto franco, da cui è bandita la figura dell'esattore, opererà come centro d'attrazione a tutto danno dei vecchi Comuni limitrofi, determinandone forse la disabitazione con la progressiva riduzione dei proventi tributarii e preparando così nuovi dissesti.

CICCOTTI. Ma quello che occorre è appunto di portare gli abitanti dei Comuni nelle campagne!

PERLA. No, onorevole Ciccotti, a ciò si provvede col favorire la costruzione delle case coloniche nel territorio degli attuali Comuni. Ma qui per le borgate nuove il concetto della legge non può essere di fomentare spostamenti di questa specie, bensì quello di promuovere la colonizzazione interna nel senso di popolare le deserte campagne non solo avviando ad esse le correnti emigratorie ora dirette a paesi stranieri, ma richiamandovi anche famiglie coloniche da altre Provincie, non già popolandole esclusivamente a spese dei Comuni vicini. Io credo quindi che bisognerebbe fissare almeno a dieci chilometri il limite di distanza e stabilire inoltre il criterio che il territorio della nuova borgata le debba essere assegnato tenendo presente con equa considerazione la potenzialità del lavoro della popolazione nuova ed i bisogni e le condizioni del vecchio Comune, di cui in ogni caso dovrebbe essere sempre sentita la legittima Rappresentanza prima di venire ad un provvedimento il quale potrebbe completamente disorganizzarlo.

Un'ultima osservazione. Questi nuovi centri di popolazione per quanto i loro servizi pubblici si vogliano ridurre nei più angusti confini, avranno fin dal principio alcuni indispensabili bisogni collettivi; vi dovrà essere un servizio medico; vi dovrà essere un maestro, anche non patentato, che almeno per una parte dell'anno insegni a leggere e scrivere ai fanciulli che verranno su durante il ventennio di eccezionale regime; vi saranno lavoratori poveri, che, ammalati, non potranno essere curati sul luogo. Come si provvederà?

Su questo proposito potrei ricordare che quando si pensò a regolare con uno speciale disegno di legge la costituzione di nuove borgate in tutte le Provincie del Regno, la Commissione parlamentare escogitò due singolari espedienti per dispensarsi dal provvedere ai servizi di assistenza pubblica in tali località: propose cioè di lasciare libertà di esercizio per le professioni sanitarie senza garanzia di titoli e di mantenere indefinitamente il domicilio di soccorso e quindi l'obbligo delle spese di cura nei Comuni d'origine, quale che fosse il tempo della dimora dei cittadini nelle nuove borgate.

Invece il disegno di legge attuale accoglie un concetto più giusto, quello cioè che ogni spesa di assistenza e di altri servizi pubblici indispensabili sia a carico della popolazione del nuovo centro. Ma in primo luogo non vedo perchè la facoltà di provvedere spontaneamente a tali servizi non sia lasciata in via principale all'iniziativa della maggioranza dei capi di famiglia e sussidiariamente solo all'autorità della Giunta provinciale amministrativa. Che invece il cittadino che sarà nominato dal prefetto per esercitare nella borgata le funzioni di ufficiale del Governo possa intendersela liberamente con l'amministrazione del Comune vicino per provvedere ai servizi e fissarne la spesa, è una facoltà molto arbitraria che per venti anni metterebbe le popolazioni di queste nuove borgate affatto fuori del diritto comune amministrativo e convertirebbe quel cittadino da semplice ufficiale del Governo addirittura in un signorotto o in un capo di tribù!

In secondo luogo, credo chi vi sia nella proposta una pericolosa lacuna, non essendo stabilita alcuna competenza e alcun criterio per la provvista dei fondi necessari per far fronte alle spese. Il serbare silenzio su questo punto non è prudente se si guarda alla complessità del nostro sistema tributario locale, di cui ciascuna specie è diretta a colpire particolari forme di attività economiche, in modo che il non contemperare l'applicazione dell'una con l'esercizio simultaneo di altre può riuscire ad eccessivi aggravi per alcuni contribuenti e ad ingiusti favori per altri. E poichè in questa legge si è creduto di abolire per la Basilicata la tassa sul bestiame e non quella tanto più onerosa per i più miseri lavoratori rurali, cioè la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, è facile vedere come applicandosi ad esempio un simile balzello nelle borgate nuove per provvedere ai suoi particolari servizi pubblici, non si farebbe che soffocare nel villaggio nascente ogni germe di vitalità.

Sarebbe quindi conveniente stabilire categoricamente che la Giunta provinciale amministrativa non possa trarre i mezzi per tali spese se non da una forma di imposta unica, in cui sia tenuto conto proporzionalmente di tutte le forze contributive del luogo, in modo da contemperare col carico della proprietà fondiaria la contribuzione che potrà dare l'attività industriale e professionale degli abitanti. E tanto più sarebbe doverosa e necessaria questa garanzia, in quanto non dobbiamo dimenticare che nei nuovi centri non vi sarà alcuna rappresentanza comunale elettiva per venti anni. Non vorrei quindi che

si desse un potere tanto delicato alla Giunta provinciale amministrativa, come quello di fissare direttamente il carico della imposta locale, senza una norma certa e definita che elimini eventuali arbitrii e parzialità, determinando che debba essere chiamata a contribuzione tanto la proprietà fondiaria (che veramente dovrebbe dare la parte maggiore, come quella che è direttamente avvantaggiata dalla costituzione di queste colonie) quanto gli scarsi o copiosi redditi personali degli abitanti.

E con queste poche osservazioni, di cui spero vorrà il Governo tener conto almeno nelle disposizioni di attuazione, finisco di tediare la Camera; e mi auguro che le proposte concessioni non figurino nei provvedimenti per la Basilicata come una parte puramente decorativa e come un voto platonico, e che abbiano fortuna e successo meno scarso di quello che hanno avuto le famose esenzioni fiscali per le nuove costruzioni entro il raggio dei dieci chilometri dal *miliario aureo* nella campagna romana. Sarebbe altrimenti doloroso che il nostro Stato non sapesse far niente di pratico per dare un impulso efficace all'opera benefica di ripopolamento delle abbandonate campagne in una regione dove, in tempi tristi, non solo monaci Basiliani e Benedettini, ma anche cattivi signori feudali seppero dare imitabili esempi di colonizzazione, come ne fanno fede tante antiche carte, di cui è lettore amorevole l'amico onorevole Fortunato e che sotto forma modesta di concessioni coloniche su terre incolte e deserte, costituiscono, nè più nè meno, che *gli atti di nascita* di molti, fra i più floridi Comuni del Mezzogiorno d'Italia. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La Commissione propone quest'aggiunta all'articolo 79:

Là, ove è detto: «Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa» la Commissione propone quest'aggiunta: «in sede contenziosa, e dalla sua decisione è ammesso il ricorso in merito alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Io faccio una osservazione alla Commissione, e spero vorrà accoglierla benevolmente.

L'ultimo capoverso dice: «Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa.»

A me sembra una dizione molto lata e molto pericolosa. Perchè se è intenzione del Governo e della Commissione di intendere che questo paragrafo si riferisca al modo di risolvere esclusivamente le questioni di indole amministrativa, io posso anche accettare la competenza della Giunta provinciale amministrativa. Ma se questa non fosse l'intenzione della Commissione, io trovo questo pericoloso... (*Interruzione*) perchè dicendo *qualunque controversia possa sorgere tra la borgata e il Comune*, potrebbe intendersi anche che dovessero essere deferite alla Giunta provinciale amministrativa le questioni d'indole civile, sottraendole alla competenza dei tribunali ordinari. Questo principio non potrei accettare: vorrei quindi che la dizione fosse molto chiara; e spero che il relatore vorrà darmi spiegazioni in proposito. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti, pur sotto una forma semplice e, se mi permette l'aggettivo, insinuante, sono della più grande importanza, come egli stesso vorrà riconoscere. Infatti il suo ragionamento, se non l'ho mal compreso, è il seguente: questa parte della legge non sarà applicata (e anche qui, forse più che altrove, si rispecchia il consueto scetticismo del nostro collega): occorre, quindi, fare qualche cosa di diverso. Ed egli propone, ripeto, in forma semplice ed insinuante, un emendamento sulla cui gravità non ho bisogno di spendere molte parole. Già lo stesso onorevole Perla ha fatto qualche accenno che mi dispensa da indagini molto minute.

Io chiedo allo stesso onorevole Ciccotti: ma non vede egli che, ove realmente passasse il principio per cui qualunque centro abitato di 50 abitanti, costituitosi al di là dei tre chilometri, dovesse essere esente da ogni genere di imposta, tutto intero l'assetto, non dico altro, dell'imposta fondiaria, andrebbe a terra? (*Interruzione del deputato Ciccotti — Commenti.*) È forse così difficile nella stessa Basilicata prendere 50 persone e riunirle al di là dei tre chilometri dal paese? Non si autorizzerebbero tutti, in tal modo, a sottrarsi alle imposte? Ella dice lealmente che questo è il suo intento...

CICCOTTI. No, no, avete male architettato l'articolo.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Abbia la bontà di sentire la mia confutazione e dopo risponderà quanto vorrà. Dico io: possiamo noi a queste 50 persone, che non è difficile raggranellare dovunque, dire: noi da qualsiasi imposta e sovraimposta di qualsiasi natura vi esentiamo? Quanti di questi centri fittizi, buoni soltanto a non pagare i tributi sorgerebbero? E sembra ciò difficile all'onorevole Ciccotti quando egli stesso, non contento della prima parte, nella seconda parte dell'emen-

damento, aggiunge che un tal centro di 50 abitanti si potrà costituire anche con case coloniche appartenenti a diversi proprietari, purchè siano comprese nel raggio di un chilometro?

Ma in tal modo nella Basilicata, per quanto oggi diserta e per quanto gli attuali centri abitati distino dieci, venti ed anche trenta chilometri, l'un dall'altro noi vedremmo che i latifondisti, per mezzo dei loro fattori e subfattori, con la più grande facilità e con la più flagrante ed indecente (me lo perdoni l'onorevole Ciccotti) elusione delle leggi fiscali, distribuirebbero i loro dipendenti in tanti di quei piccoli gruppi, senza creare veri centri abitati, ma viceversa mandando all'aria tutto l'assetto delle imposte, col danno dello Stato e degli enti locali sopratutto, perchè io non so come quei poveri Comuni privi della sovraimposta potrebbero campare! Ecco perchè io dicevo che, sotto una forma molto suggestiva ci si presentava una questione molto grave; e con questa ben semplice dimostrazione *ab absurdo* delle conseguenze a cui si verrebbe, spero di aver convinta la Camera a non approvare gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti, posto che, come io non mi auguro, egli insista nel mantenerli.

Ma è poi vera la prima parte del ragionamento dell'onorevole Ciccotti che cioè questa legge, perchè inapplicabile, non sarà mai applicata? Ma è proprio vero che le disposizioni dell'articolo 79, così come sono formulate, siano inapplicabili? Anche su ciò l'onorevole Perla qualche cosa ha detto; con lui io confido che questa parte della legge potrà essere attuata. E perchè non lo dovrebbe essere? Forse per la sua redazione infelice? Esaminiamola.

La legge pone alcuni criterii: io riconosco che questi non sono sempre nè molto precisi nè molto espliciti; ma domando a tutti in questa Camera: era possibile di assegnarne un maggior numero e redigerli in modo più tassativo?

A buon conto la legge dice che i centri di popolazione non inferiori a 50 abitanti, che avranno le note facilitazioni fiscali, sono quelli che si costituiscono « in regioni disabitate ed incolte ». Dunque abbiamo qui due criterii non dispregevoli: primo, deve trattarsi di regioni disabitate, vale a dire di località che non contengono nel momento una tale agglomerazione di abitanti da poter far ritenere che ci sia un'unità di coabitazione. Ma non basta, perchè oltre questo criterio, ve ne ha un altro, che potrei dire obbiettivo, ed è quello della mancanza di coltura: ed è giusto che anche tale condizione si richieda, perchè la legge deve avere lo scopo di colonizzazione. Se deve creare la vita là dove oggi non esiste è appunto per ciò che occorre *a priori* firmare le due anzidette condizioni. I nuovi beneficii fiscali non potranno essere dati se non là dove la vita manca, ossia là precisamente dove non sono abitanti e non esiste coltura.

CICCOTTI. Regioni incolte.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Onorevole Ciccotti, non sia eccessivamente esigente. Ella sa che, moltissime volte, sia impossibile, in materia legislativa, fare una preventiva e tassativa distinzione dei rapporti giuridici, economici, o politici. È all'applicazione pratica, che si vede come l'istituto creato dalla legge, in modo veramente sintetico, si atteggia per essere realizzato. E noti che questo articolo, tanto bistrattato da Lei, crea l'organo apposito, che dovrà determinare concretamente quali siano quelle tali regioni incolte della Basilicata, cui il benefizio si debba attribuire. In fatti il capoverso successivo dice: « Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ecc. ».

Dunque noi abbiamo il complesso delle condizioni assolute, che sono la disabitazione e la mancanza di coltura; ma abbiamo anche l'organo, l'autorità competente per conoscere che codeste condizioni, in fatto, ricorrano: l'autorità competente, che è la Giunta provinciale amministrativa, di cui fa parte l'elemento elettivo, ed il prefetto, che rappresenta il Governo; e di più, c'è l'iniziativa da parte della maggioranza degli interessati: vale a dire il riconoscimento del principio del *referendum*, rispetto a cui l'onorevole Ciccotti avrà tenerezza non minore di quella che possa avere io.

Può egli pretendere maggiori determinazioni nella presente legge? Io mi augurerei (ma ho detto e ripeto che è fieramente difficile), in materia di colonizzazione, poter dare norme molto precise per la grande diversità di cose da contrada a contrada, nella stessa Provincia e per la grande molteplicità dei fattori intrinseci che concorrono. Ma solo che pensiamo alla lunga serie di tentativi legislativi, tutti quanti riusciti sterili, inutili, veramente incolti, in materia di colonizzazione (e non paia un bisticcio) dobbiamo riconoscere che è più pratico, più espediente, il fermare alcuni concetti molto sommari, rimettendoci, per l'applicazione, agli elementi locali e completamente interessati, anzi che pretendere una codificazione molto complessa che, appunto per essere complessa, finirebbe per riuscire vaga, e quindi inefficace.

Ma dirò di più: noi non dobbiamo dimenticare quale sia lo scopo essenziale dell'articolo 79. Come dianzi (non è più presente l'onorevole Pellegrini, e me ne spiace) lo scopo precipuo dell'articolo 76 non era tanto quello di determinare i rapporti giuridici dell'alveo del fiume più o

meno derelitto, ma di stabilire principj d'ordine finanziario e beneficî finanziari, così l'articolo 79, sostanzialmente, non comprende altro che le disposizioni d'ordine finanziario. È tanto difficile il procedere alla colonizzazione, che il legislatore, in Basilicata, ha pensato di togliere la difficoltà maggiore e più stridente, quella che più torna d'impaccio alla colonizzazione medesima; vale a dire l'onere tributario. L'articolo, quindi, si preoccupa sovratutto di sanzionare l'esenzione dalle imposte.

Il resto, torno a dire, sarà materia di sviluppo ulteriore, materia di azione regolamentare. Credo che anche la stessa molto timorata coscienza giuridica dell'onorevole Perla riconoscerà che si può deferire al regolamento la determinazione delle norme per l'attuazione della presente legge, dal momento che il legislatore ha già stabilito nell'articolo medesimo le norme principali, fra cui la determinazione delle condizioni personali e di quelle obbiettive e soprattutto i benefizi di ordine finanziario. (*Il deputato Perla fa accenno di assenso*). Mi piace che l'onorevole Perla faccia cenni di assenso, e con l'autorità di lui confermo che, senza ritardare l'approvazione della legge, possiamo rimettercene al regolamento.

Le questioni però che ha sollevato l'onorevole Perla richiedono brevi risposte. Dapprima egli ha detto: quali sono le imposte per cui c'è esenzione? La risposta può essere semplice: l'esenzione si avrà da quelle tasse governative o comunali le quali, se durassero, impedirebbero lo sviluppo dell'aggregato che si vuole favorire.

L'onorevole Perla ha fatto un'altra domanda speciale, rispetto al prefetto. Si è doluto che il prefetto abbia un'autorità, eccessiva secondo il disegno di legge. Ma il prefetto è suffragato dalla Giunta provinciale amministrativa; e l'iniziativa resta sempre agli interessati. Ad ogni modo, se l'onorevole Perla volesse fare in questa parte una piccola proposta specifica, la quale dica che il Comune debba essere sentito, io non avrei difficoltà di accettarla; ma credo che egli possa esimersi dal pretendere ciò, perchè di garanzie ci ha abbondanza.

All'onorevole Monti-Guarnieri ho da rispondere che le questioni le quali debbono essere deferite alla Giunta provinciale amministrativa, sono quelle d'ordine amministrativo, dipendenti dall'attuazione della presente legge.

Noi non possiamo astrarre dalle disposizioni generali del diritto comune, che questa legge non può certamente toccare.

Con siffatti schiarimenti confido non solo che saranno respinti gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti, i quali hanno davvero (egli non si spaventerà del mio aggettivo) una portata rivoluzionaria ma che sarà approvato integralmente l'articolo. Di solito si dice che è il fisco in Italia quello che impedisce le feconde iniziative, che è il fisco che fa le campagne desolate, che ammazza le industrie prima di nascere; ebbene tante difficoltà, oggi, debbono proprio venirci dall'onorevole Ciccotti, nel momento in cui il fisco dice: « sperando, confidando, che nuove libere e feconde energie possano sorgere in quei derelitti paesi, io rinuncio per un buon tratto di tempo a qualunque mia pretesa o, tanto peggio, vessazione?! »

TORRACA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA, *relatore*. La Commissione non ha che da aggiungere poche parole all'esauriente risposta data dal sotto-segretario di Stato per le finanze.

Anzitutto non bisogna dimenticare che questo articolo è tolto di peso dalla legge per la Sardegna: è stato modificato in qualche punto perchè la legge sulla Sardegna aveva rivelato delle deficenze e precisamente è stato determinato il modo di stabilire il territorio in rapporto all'esenzione della tassa.

Questa era materia rimasta incerta e che poteva dar luogo e moltissime questioni; talchè la forma dell'articolo come è presentato costituisce senza dubbio un miglioramento sulla legge per la Sardegna, ma non si poteva nemmeno qui fare un Codice per le future e sperabili borgate.

Come benissimo ha detto l'onorevole Perla, è materia di attuazione di legge e nel regolamento si cercherà di determinare quello che più importa; di dare delle norme in conformità dei suggerimenti stessi dell'onorevole collega Perla.

Su ciò non ho da aggiungere altro perchè nei rapporti fiscali ha risposto l'onorevole sottosegretario di Stato.

All'onorevole Monti-Guarnieri dirò che non si può parlare se non di questioni amministrative, e non vi può essere alcun dubbio, quando si parla di prefetti e di Giunte amministrative.

MONTI-GUARNIERI. Ma qui non si dice nulla.

TORRACA, *relatore*. Ma è ben inteso che al prefetto, alla Giunta amministrativa ed al Consiglio di Stato non vengano sottoposte che questioni amministrative.

Poichè, come ha già rammentato l'onorevole Materi, all'onorevole Zanardelli fu chiesto che nel disegno di legge per la Basilicata la disposizione circa le nuove borgate fosse inserita; poichè la questione fu oggetto di nuovo esame, poichè come è presentata costituisce un miglioramento tecnico e pratico a confronto della legge per la Sardegna, noi crediamo di doverla

raccomandare; quanto all'applicazione man mano si determineranno le norme opportune.

Per gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti, siccome hanno un'importanza assolutamente fiscale, ce ne rimettiamo a quello che ha detto il Governo.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. È nel desiderio della Camera di condurre a termine questa discussione entro oggi, per cui io vorrei pregare gli onorevoli oratori ad essere quanto è possibile brevi. Ella onorevole Ciccotti ha già parlato...

CICCOTTI. Si tratta di una delle disposizioni più importanti della legge. Noi abbiamo impiegato delle giornate per parlare di cose ipotetiche; credo quindi che possiamo intrattenerci sopra questo argomento...

PRESIDENTE. Così si rimanderà la legge a un altro mese...

CICCOTTI. Si rimanderà ad un altro mese, ma io credo che il Parlamento non sia qui per una funzione figurativa; almeno questa è la mia opinione: non so se sia anche quella di altri. (*Interruzioni*).

Io ho detto di altri.

Risponderò quanto più brevemente mi è possibile all'onorevole Majorana, che come avvocato sarebbe già un interlocutore pericoloso; come ministro, *interim* delle finanze, che sono il campo di prova di tutte le sottigliezze fiscali, si può immaginare quanto debba riuscire più pericoloso contradittore.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Sono parte in causa.

CICCOTTI. Difatti egli ha cercato di spostare del tutto la questione: essa non è nei termini in cui dovrebbe essere posta. Io condivido in non poca parte, assai più che egli non creda, le opinioni del mio amico Perla, ma io non potevo scendere a tutte quelle particolarità a cui egli è disceso. Capisco che in questa legge accade come non di rado in altre cose: si comincia a preoccuparsi del cornicione, senza pensare alle fondamenta.

Ma dal momento che io disputava per vedere se questa legge creava possibili condizioni di esistenza a questi voluti centri rurali, naturalmente non poteva scendere ad occuparmi di tante altre cose, sino a giungere, per esempio, alla competenza della Giunta amministrativa: sarebbe stato precisamente incominciare a preoccuparmi del tetto, quando io dovevo preoccuparmi, e non poco, delle fondamenta. Nè io poteva dare all'articolo una interpretazione che non può essere assolutamente data, quando alle parole si voglia dare il senso che esse debbono avere. In questo articolo si parla di tasse governative e tasse comunali. Ora io per tassa governativa o comunale, non posso assolutamente intendere l'imposta fondiaria, e non so neppure vedere che ragione vi sia di dar qui l'esenzione dell'imposta fondiaria. Onde, quando dal banco del Governo e dal banco della Commissione si viene a dire che con tassa governativa e tassa comunale si è voluto intendere qualunque specie di aggravio, non posso che fare le mie meraviglie. Da un lato debbo sorprendermi di questa terminologia, il cui uso non trova alcuna giustificazione; dall'altra intendo meglio il significato dell'articolo nel senso precisamente che io gli ho attribuito; perchè quando veggo questo promettere lungo, immagino che non può mancare l'attendere corto.

Infatti sarebbe una stranezza che si stabilisse una specie di franchigia personale: basterebbe di essere abitante di questo ipotetico centro rurale per avere una specie di immunità e presentarsi in tutti i casi possibili in cui vi debba essere applicazione di una tassa per dire: Io sono esente da questa tassa, perchè abito un centro rurale. Si tratterebbe di camminare con un certificato di origine in tasca; e, ad ogni richiesta di una tassa di registro, di una tassa di bollo, di una qualunque delle tante tasse, di cui abbonda il Regno d'Italia, basterebbe metterlo fuori per fugare il fisco come con un talismano. Una legge concepita in questo modo e redatta in questi termini è fatta con la tacita intesa che non si debba applicare.

Per me invece, non si tratta e non si deve trattare di questo, onorevole Majorana. Io vi dico: riducete pure alle più modeste proporzioni queste volute agevolezze tributarie de' centri rurali: togliete pure lo sgravio dell'imposta fondiaria, perchè io non saprei vedere perchè il costituire un centro rurale in un latifondo dovesse portare al proprietario del latifondo l'esenzione dell'imposta fondiaria, senza che sia possibile neppure determinare fin dove l'esenzione si estende.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Per aiutare.

CICCOTTI. Lo scopo vero e primo per agevolare la formazione di questi centri rurali, è quello di richiamare gli agricoltori alla terra. Perciò vi dicevo: riducete magari tutte queste agevolezze fiscali; fate che l'esenzione si limiti pure alle tasse sui consumi, alla tassa focatico che tanto aggrava il ceto più umile; ma fate poi che, quando avrete concesso... (*Interruzione dal banco della Commissione*).

Se la Commissione mi fa una specie di ostruzionismo... (*Interruzione*).

MAIORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Auricolare.

CICCOTTI. Perfettamente. La Commissione vuole con una rumorosa conversazione sover-

chiare la mia voce e togliermi il modo da dire quel che va detto su questi centri rurali? Non amo crederlo. Dicevo, dunque: limitate magari al minimo possibile queste agevolezze tributarie, ma fate che si debbano prendere sul serio ed abbiano reale applicazione. L'onorevole Majorana si fermava sul secondo comma dell'articolo di legge e diceva: noi abbiamo fatto in modo da potere assicurare le condizioni di esistenza di questi centri, quando abbiamo detto: Constatata ufficialmente, ecc. Era da un altro punto di vista che l'onorevole Majorana doveva rispondere all'obbiezione mia. Quando io gli ho detto che adoperare le parole *regione incolta e disabitata*, importa adottare qualche cosa di vago e generico che mai può avere il suo effetto reale, egli doveva, prima di tutto dimostrarmi che l'espressione non è equivoca e consente una reale applicazione.

All'onorevole Majorana è piaciuto piuttosto prendere le mosse dall'ipotetica constatazione di questi centri rurali, insistendo sulla questione puramente formale dei modi di battezzarli, quando io dico che la legge è illusoria e tale da non consentire la formazione dei centri rurali. Torniamo alla realtà e non andiamo vagando per le nuvole. Si uniranno cinquanta contadini che vorranno costituire un centro rurale: provvederanno o provvederanno altri per essi alla edificazione delle case che debbono ospitarli; faranno tutto ciò che serve a costituire un centro rurale. Quando avranno costituito il centro rurale, andranno dal prefetto perchè sia loro riconosciuto quanto la legge ha l'apparenza di promettere ed il prefetto dirà: no, voi non siete uno di quei centri rurali perchè non vi trovate in *regione incolta e disabitata* come prescrive la legge.

Così questa legge viene a peccare del maggior difetto in cui possa incorrere una legge, quello di non definire bene le condizioni della sua applicazione, e su questo richiamo l'attenzione del Governo, o per meglio dire richiamo piuttosto l'attenzione di coloro che vogliono vederci chiaro dentro, perchè il Governo evidentemente parla di questi centri rurali con la più completa sicurezza che non se ne farà niente.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Ma perchè vuol fare il processo alle intenzioni?

CICCOTTI. Ridotte le cose in questi termini pratici non vi è più da preoccuparsi di alcune delle obbiezioni fatte dall' onorevole Perla. Egli diceva: quando voi avrete costituito questi centri, allora tutti vorranno farne parte abbandonando il Comune. Ma io domando che cosa si propone l'articolo 79? Non si propone appunto di ravvicinare i contadini alla terra? Uno dei massimi problemi che abbiamo nel Mezzogiorno, non è questa condizione delle borgate dove gli agricoltori vivono in un modo tutto contrario a quello che dovrebbero essere le abitudini agricole e le regole dell'igiene? Ora il mio torto è semplicemente quello di volere che l'articolo 79 abbia un reale effetto.

Il mio emendamento, diceva l'onorevole Majorana, ha una portata molto estesa, molto larga: basterebbe a fare abbandonare tutti i Comuni. Ora io non credo che si arriverebbe fino a questo punto. Ma soggiungo: quando alle vostre agevolezze tributarie si mantenesse quella larghezza che è nell'articolo redatto in modo da non potere avere una pratica attuazione, potrebbero, mettiamo, aver fondamento i vostri timori. Quando lo riducete invece nei termini veri e concreti e concedete quel tanto che occorre semplicemente perchè i contadini si trovino allettati ad andare a dimorare ove possano meglio attendere alla cultura della terra, e possano sfuggire a tutte quelle gravezze fiscali che oggi impediscono loro di restare in Italia, non vi sarà più luogo ai timori esagerati. In ogni modo: il mio emendamento è troppo largo? Ebbene, proponete un'altra dizione. Io non ci tengo. Io ho proposto quella dizione che a senso mio mirava a rendere pratica e non illusoria la portata della legge. Dite voi qualche cosa che sia meno vago delle *regioni incolte e disabitate*, stabilite qualche cosa che permetta realmente la formazione di questi centri rurali, ed io sarò lieto di ritirare il mio emendamento. Se no, ho ragione io a ritenere e definire puramente illusoria questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Ringrazio l'onorevole relatore di avere confermato che lo spirito dell'ultimo capoverso è quello che si riferisce a questioni di ordine amministrativo.

Ma io lo prego, come prego il ministro, che nel coordinamento della legge alla dizione « qualunque controversia possa sorgere per l'Amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune » sia sostituita quest'altra « qualunque controversia possa sorgere per l'Amministrazione della borgata, o nei rapporti di essa col Comune, sarà deferita alla Giunta amministrativa ».

Ci guadagna la chiarezza della legge.

TORRACA, *relatore*. Sta bene, ed anche la grammatica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

MATERI. Una sola parola. L'onorevole relatore ricorderà che questa disposizione di legge è venuta per colpa o virtù mia, perchè fui io che domandai al compianto Zanardelli di com-

prendere questa disposizione di legge. Io ne sono lietissimo.

Ma debbo dichiarare per rassicurare gli onorevoli Perla e Ciccotti, che forse il fulcro dei provvedimenti della Basilicata sarà precisamente questo articolo 79, e il tempo lo dimostrerà. Ma io anzi posso dire che forse potrà essere il ramoscello d'ulivo come quello di ieri sera.

Io credo sarebbe opportuno sostituire la parola « contrada » alla parola « regione » perchè effettivamente il dire regione... (*Interruzione del deputato Ciccotti*). ...vuol dire che limiteremo la cosa.

CICCOTTI. È un modo di burlarci, anche questo.

MATERI. E poi, se l'onorevole ministro lo consente, si dovrebbe dire a mio parere: « terre presentemente incolte », perchè, e in questo mi associo a quanto ha detto l'onorevole Ciccotti, quasi tutta la Basilicata è stata coltivata, sia pure malamente, ma è stata quasi tutta coltivata, e allora se si dovesse fare questa discriminazione, con riguardo alla cultura in cui i terreni sono stati venti o cinquant'anni fa, non si creeranno mai queste borgate autonome. Ed un' ultima osservazione. Io credo che il segreto vero per incoraggiare ed eccitare alla formazione di queste borgate autonome, stia appunto in questo: che veniamo a costituire dei veri punti franchi nel senso che coloro che andranno ad abitare in campagna non avranno nessuna specie di contatto coi nostri Comuni, e credo sia questo il maggior benefizio che si possa accordare a quelli che andranno in campagna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRACA, *relatore*. La Commissione ha proposto un emendamento e ci tiene, e non ne accetta altri. Contrada o regione, è lo stesso, è semplice questione di parola (*Interruzioni*). Incolta s'intende quella terra non soggetta a coltivazione (*Interruzioni*). Non indugiamoci oltre, e votiamo l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti-Guarnieri ha proposto un emendamento che non posso mettere a partito.

TORRACA, *relatore*. La Commissione ed il ministro l'accettano.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito questo emendamento col quale si propone che dove è detto « nei suoi rapporti col Comune », si dica invece: « nei rapporti di essa col Comune ».

(*È approvato*).

L'onorevole Ciccotti insiste nei suoi emendamenti ?

CICCOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dell'onorevole Ciccotti sono due: il primo è « *Al primo comma, alle parole:* si costituissero in regio disabitate, *sostituire:* si costituissero in apert campagna ed a distanza di tre chilometri a meno da Comuni e frazioni di Comuni ».

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Il secondo è questo:

« Art. 79. *Aggiungere:* Il centro abitato cui sopra, si potrà costituire anche con ca coloniche staccate e appartenenti a diversi pr prietari, purchè sieno comprese nel raggio di u chilometro. »

Chi approva quest'emendamento che non accettato nè dal Ministero nè dalla Commi sione è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora a partito l'articolo 79 con l'a giunta proposta dalla Commissione e con l'eme damento dell'onorevole Monti-Guarnieri, tes approvato.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« TITOLO VI. *Provvedimenti scolastici.* Art. 80. A cominciare dall' anno scolasti 1904-905 i Comuni e la Provincia saran esonerati dal contributo che, in virtù di co venzioni vigenti o di disposizioni legislativ versano all'erario dello Stato per Istituti istruzione classica, tecnica e normale, i qu saranno a carico del bilancio del Ministero d l'istruzione pubblica (Tabella *G*, n. 1). Res fermo nei Comuni stessi e nella Provincia l'o bligo di provvedere agli edifici, per i detti Is tuti, alla loro manutenzione e all'arredament

« Alla stessa data il convitto annesso al l ceo-ginnasio di Matera sarà annoverato fra convitti nazionali.

« È convertita in governativa la scuola t nica di Melfi.

« Il Ministero d'agricoltura, industria e co mercio contribuirà nelle spese di mantenimen della scuola d'arti e mestieri di Potenza con somma annua fissa di lire 12,000 (Tabella n. 12) esonerando la Camera di commercio de Provincia dal contributo a favore della scu stessa.

« La somma suddetta sarà inscritta nel lancio della spesa del Ministero d'agricoltura, dustria e commercio a partire dall'esercizio 19 1905. »

Avverto la Camera che con l'approvazio di quest'articolo 80 s'intende approvata la T bella *G*, n. 1, di cui do lettura:

Spese annue a carico del Ministero della pubbl istruzione.

1° *a*) Provincia di Potenza per l'Istit tecnico di Melfi, lire 17,062.

b) Matera, pel liceo-ginnasio, lire 24,0 Matera, per la scuola normale, lire 4,000.

c) Melfi, per la scuola tecnica, L. 13,000.

d) Potenza, per la scuola tecnica, L. 8,824.80.

S'intenderà pure approvato il numero 12 della tabella *A:*

« Numero 12. Scuola d'arte e mestieri di Potenza (art. 80), lire 12,000. »

L'onorevole Ciccotti ha proposto a quest'articolo il seguente emendamento aggiuntivo:

« È data facoltà al Governo di dichiarare Archivio di Stato l'Archivio, denominato provinciale, di Basilicata, esentando l'Amministrazione della Provincia dagli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento approvato con decreto 9 settembre 1902, n. 445, meno per la parte riguardante l'obbligo di fornire i locali pel primo impianto. »

CICCOTTI. Ritiro quest' emendamento.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Prego la Commissione di volere in questo articolo distinguere la parte che riguarda il Ministero di agricoltura, dal resto, facendo un articolo 80-*bis*. Così non saremo imbarazzati nel richiamo alle tabelle.

TORRACA, *relatore.* Sta bene. Lo faremo nel coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 80.

(*È approvato*).

« Art. 81. A quei Comuni della Provincia, che per l'abolizione della tassa di cui all'articolo 66, siano nell'impossibilità di mantenere le scuole per l'istruzione elementare obbligatoria, sarà corrisposto, sul bilancio del Ministero di pubblica istruzione, dall' esercizio 1905-906, un sussidio continuativo, entro il limite massimo del reddito già ricavato dalla tassa che si abolisce. (Tabella *G*, n. 2). »

Il n. 2 della tabella *G* è il seguente:

« 2° Compensi ai Comuni per l'abolizione della tassa sul bestiame, secondo l'articolo 66 della legge, lire 190,000. »

Pongo a partito questo articolo 81.

(*È approvato*).

« Art. 82. Ai Comuni, che all'epoca della promulgazione della presente legge, siano già divisi in parecchie borgate, oltre il centro abitato, sarà per un quinquennio concesso un congruo sussidio sul bilancio della pubblica istruzione, come concorso alla spesa pel mantenimento delle scuole elementari già istituite nelle frazioni o borgate. (Tabella *G*, n. 3). »

Il n. 3 della tabella *G* è il seguente:

« 3° Sussidi secondo l'articolo 82, lire 5,000. »

Pongo a partito questo articolo 82.

(*È approvato*).

« TITOLO VII, *Amministrazione.* Art. 83. È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferroviarie, contemplate dalla presente legge e dalle leggi anteriori, nonchè ai rimboschimenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici.* Io non so se l'onorevole Bertolini aspetti ancora una risposta a quanto disse l'altro giorno contro il Commissariato; ad ogni modo mi preme di dichiarare che, quando egli rivolgeva le sue parole alla Commissione, io feci un gesto per tradurre il virgiliano: « *Me me adsum qui feci: in me convertite ferrum* » e la mia mimica non aveva altro senso che di dare un bersaglio giusto all'onorevoe Bertolini. Nel pensare all' istituzione del Commissariato, io non ebbi che il fine di costituire una Amministrazione speciale la quale riunisse i diversi servizi che sono interessati alla esecuzione di questa legge per la parte riguardante le opere pubbliche, igieniche e forestali. Del resto il Commissariato è la cosa più innocente. Dopo gli emendamenti accolti, in riguardo al servizio forestale, e dopo quello, che accoglieremo, riguardo all'articolo 85, io credo che l'onorevole Bertolini finirà per ritirare tutti quegli strali che lanciò contro il Commissariato.

BERTOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BERTOLINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, ma ier l'altro aveva bene intesa l'interruzione, che egli aveva fatta al mio discorso, e mi era persuaso della inanità di ogni mio conato per far dileguare la maestà del commissario civile da questo disegno di legge, appunto perchè il Governo per bocca del ministro dei lavori pubblici aveva voluto rivendicare una parte di paternità nella sua concezione. Fu per questo che, non volendo esporre la Camera a inutili votazioni, io non proposi emendamenti ai singoli articoli, che al commissario davano, o supponevano di dare svariate attribuzioni, e mi sono rassegnato a tacere, a lasciar passare, a vedere edificare pietra a pietra, o meglio, carta a carta, il fastoso castello. Ora che esso è eretto e si leva presuntuoso fin nelle nuvole non resta che da scegliere l'epico personaggio che vi andrà ad imperare. La mia abnegazione fatta di rassegnato silenzio ha resistito alle più seducenti tentazioni. Pensate che non si è lasciata smuovere nemmeno dall'attrazione della critica alla Cassa del Commissariato, nella quale, una volta che l'avevate inventata, mi aspettava che fareste confluire chi sa quali entrate e invece non vi saranno versati se non i contributi provinciali e comunali pel mantenimento delle guardie forestali. Ma me ne sono reso conto riflettendo che questa era la

legge delle casse vuote, o semivuote, istituite con grande prodigalità in ogni canto della Basilicata.

TORRACA, *relatore*. Questo è un suo modo di vedere!

BERTOLINI. Ne riparleremo fra qualche anno. Però la mia abnegazione meriterebbe una ricompensa e, nel darmela o meno, si parrà la sincerità delle argomentazioni, che mi furono opposte jer l'altro dall'onorevole relatore. Voi dunque non volete per commissario se non un uomo tecnico, che non possa mai « avere carattere politico o amministrativo di origine elettorale ». L'intenzione è retta, ma i mezzi per raggiungere tale scopo sono adeguati?

Consideriamo anzitutto le garanzie del tecnicismo. La legge non ne chiede nessuna e s'affida al criterio discrezionale dei vari ministri che debbono concorrere alla nomina. È qualche cosa, ma è poco. Voi della Commissione siete per una non strana combinazione tutti ministeriali ed è pertanto logico che abbiate fiducia nella nomina che faranno gli attuali ministri: ma, secondo la vostra proposta, il commissario può mutare di cinque in cinque anni e dubito che ad ogni quinquennio voi possiate trovarvi ad essere ministeriali e ad avere uguale fiducia nei ministri che vi saranno allora di quella che avete oggi. Nè, d'altra parte, l'assoluta mancanza di tecnicismo nelle nomine di carattere tecnico discrezionale fatte dal Consiglio dei ministri sarebbe un fatto nuovo. Io non farò citazioni per non dar noia ai morti e non far ridere malignamente i vivi: ma gli aneddoti persino umoristici (se non fossero sotto altro aspetto tristi) non farebbero difetto per provare la mia affermazione.

Pertanto sarebbe ragionevole che una garanzia del tecnicismo di questo commissario, che ha da adempiere funzioni tecniche fosse richiesta dalla legge; e poichè io non mi sento di dare *a priori* un voto di sfiducia nel personale degli impiegati dello Stato, credo che a quel posto dovrebbe essere nominato uno degli alti funzionari. Anzi, poichè le sue mansioni hanno da esplicarsi quasi esclusivamente rispetto ai lavori pubblici, mi parrebbe logico che esso dovesse essere scelto tra i funzionari di quel dicastero aventi grado non inferiore o superiore a quello di ingegnere-capo del Genio civile.

Affidando per disposizione di legge l'ufficio di commissario ad un funzionario dello Stato, *ope legis*, senza bisogno di alcuna speciale statuizione, sarebbero risolute tutte le questioni che io l'altro giorno ragionevolmente vi posi circa la sua condizione disciplinare, circa la sua responsabilità: questioni ragionevoli perchè voi per un ventennio create un pubblico funzionario non soggetto ad alcuna sanzione all'infuori di quelle determinate dal Codice penale.

E vengo alle provvidenze escogitate per escludere il carattere politico del commissario. Voi proponete che la sua carica sia incompatibile col mandato politico e con quello amministrativo. Ora io credo ciò insufficiente al fine che voi pur volete raggiungere.

Questa frase *mandato politico* lascia ritenere che, se non un deputato, possa essere nominato un ex deputato o un senatore, nel qual caso la politica cacciata dalla porta rientrerebbe per la finestra. Ora lascio da parte l'ipotesi dell'ex deputato, perchè, per quanto fossero teoriche, le mie considerazioni, potrebbero dar adito ad interpretazioni maligne...

Voci dal banco dei ministri. Ma se accettiamo il suo emendamento!

BERTOLINI. Sta bene, ma conviene che certe cose sian dette chiare e restino negli atti della Camera. Ora l'ipotesi della nomina d'un senatore è inammissibile anche sotto un altro riguardo. Io credo che una delle principali ragioni per cui in Italia il Senato non ha un prestigio pari a quello che gli autori dello Statuto se ne attendevano, stia nell'essere la sua parte più attiva, quella che ordinariamente assiste alle sedute, composta prevalentemente di funzionari. Il che non solamente per cause, che non voglio indagare, può teoricamente produrre una grande adattabilità ai voleri ministeriali, può determinare un rapido passaggio dal ministerialismo verso il Gabinetto di ieri al ministerialismo verso quello d'oggi e poi verso quello di domani, ma rende sempre più lontano e scarso quel contatto col Paese, che, in difetto di una qualsiasi base elettorale il Senato avrebbe se in maggioranza vi sedessero non i funzionari, ma i rappresentanti della cultura, dell'industria, del commercio della economia rurale, in una parola della vita che il paese vive.

E da questo, che non mi par meschino concetto, io sono mosso ad una aperta ostilità contro ogni nuovo passo sulla via di schiudere impieghi od uffici governativi ai membri della Camera vitalizia.

Voci dal banco della Commissione. Ma l'accettiamo questo emendamento.

BERTOLINI. Ne ho un altro da suggerire.

Quanto alla nomina o conferma quinquennale del commissario, io vi sono pure contrario. Il commissario, ve lo dissi e lo dimostrai ieri l'altro e, del resto, basta a convincerne una semplice scorsa agli articoli votati, dipende in ogni suo atto dal Governo: per la massima parte i provvedimenti assegnati alla sua competenza sono sottoposti all'approvazione d'uno o d'altro dei ministri. Così essendo le cose, come si può concepire un commissario in dissenso con l'uno o con l'altro dei

inistri senza ammettere che, o egli debba chinare capo e assoggettarsi al beneplacito ministeriale che l'esecuzione della legge rimanga arenata? se egli ha da essere soggetto ai voleri del Go-erno centrale, conformarsi al suo indirizzo, sservarne le istruzioni, a che serve questa lustra inamovibilità quinquennale? Essa è un non nso, essa è la conseguenza di una delle solite usioni.

Noi vogliamo essere teoricamente decentratori, a poi giorno per giorno, quando discutiamo una iova legge, accentriamo sempre più tutti i con-gni amministrativi. Noi siamo tutti per l'au-nomia degli enti locali, ma ogni giorno votiamo ialche disposizione che l'isterilisce e la snerva: biamo resi inamovibili i funzionari comunali, izi di parecchi stiamo per sottrarre la libertà di elta ai Consigli comunali; con l'aumento delle ese obbligatorie abbiamo assorbite quasi tutte attività finanziarie dei Comuni; con le delega-oni sui loro cespiti tributari paralizziamo ogni ro libertà di movimento e per compiere l'opera, me si fa anche con questa legge, stiamo sosti-endo ad entrate tributarie elastiche, che gli iministratori locali possono rendere propor-onate alla varia vicenda dei bisogni, degli as-gni fissi, delle rendite consolidate sul bilancio llo Stato.

Noi vorremmo o l'esercizio ferroviario di Stato, a con una amministrazione autonoma in un Paese rlamentare (il che è assurdo,) ovvero l'eser-io privato, ma con tale controllo e tale inge-iza da parte dello Stato da annullare tutti i ntaggi dell'intrapresa privata.

E qui in piccolo si rinnova il contrasto fra il lere e il disvolere. Avete in questa legge tutto centrato, tutto subordinato ai piani di mas-ia, ai programmi di esecuzione, alle approva-ni, alle ispezioni ed ai sindacati ministeriali, oi volete dare una indipendenza quinquennale 'esecutore. Rinunciatevi nell'interesse delle se.

L'ho detto un'altra volta: in materia di diritto bblico si possono seguire i più opposti indirizzi, ottare i più disparati congegni ed è ordinaria-nte incerto quali siano i migliori, quali possano ere i più vantaggiosi. Ma il peggior partito in ecclettismo illogico, una mancanza di coe-za, una disarmonia patente fra gli scopi ed i zzi, una contraddizione stridente fra le parole fatti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha fa-tà di parlare.

TORRACA, *relatore*. La Commissione accetta articolo 85 l'emendamento dell'onorevole Ber-ni. Non ho da dire altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolini dun-, a proposito dell'articolo 83 ha parlato anche della proposta sostitutiva che egli fa all'articolo 85 che è la seguente:

« *Sostituire ai primi due comma i seguenti*:

« Il commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con Decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, e di agricoltura, industria e commercio.

« La carica di Commissario civile non è compatibile con la qualità di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo. »

La Commissione accetta questi due comma sostitutivi dell'onorevole Bertolini, e l'onorevole Bertolini, mediante questa sostituzione, accetta l'articolo 83 della Commissione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di parlare.

CICCOTTI. Anch'io non sono meno fermo dell'onorevole Bertolini nel ritenere inutile questo re Travicello del Regno di Basilicata che si chiama il commissario; ma, vedendo bene di non poter riuscire a farlo eliminare, ho dovuto appagarmi di proporre emendamenti per temperare e rendere meno pericoloso l'esercizio de' suoi poteri.

Io mantengo il secondo di questi emendamenti all'articolo 86 perchè il primo si può ritenere assorbito nel nuovo testo; mantengo il secondo, quello che dice: « il commissario civile non è eleggibile all'ufficio di consigliere provinciale, di deputato al Parlamento e di membro della Giunta amministrativa nella Provincia per due anni dopo che sarà uscito di carica.

« La stessa limitazione, ma limitata ad un anno, è fatto per i componenti del Consiglio di Commissariato. »

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 83.

(*È approvato*).

« Art. 84. Per il disimpegno delle attribuzioni indicate nell'articolo precedente è costituito un Consiglio del Commissariato, presieduto dal commissario civile e composto:

« dell'ingegnere capo del Genio civile;
« di un consigliere di Prefettura;
« dell'ispettore forestale;
« dell'intendente di finanza;
« del medico provinciale;
« di un rappresentante della Provincia eletto dal Consiglio provinciale;
« del presidente della Camera di commercio di Potenza;
« di un agricoltore e di un esperto in silvicultura nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. La Commissione era venuta nel divisamento di introdurre un emendamento in questo articolo, aggiungendo ai tanti personaggi, che fanno parte del Commissariato, l'ingegnere capo del Genio civile provinciale, il quale ha già dato prova di conoscere la Provincia di Basilicata e di conoscerla meglio di qualunque altro funzionario. (*Interruzione vicino all'oratore*).

Onorevole collega, Ella ha fatto molto apriorismo; ora io faccio una cosa pratica. Perchè mi piace che questa legge abbia una esecuzione effettiva, perciò desidero, dal momento che il ministro ha accennato al concetto di non moltiplicare le persone, temendo attriti, che, almeno, nel regolamento si introduca una disposizione, per cui l'ingegnere capo del Genio civile provinciale debba essere interpellato in tutte le questioni di pratica attuazione, che egli ben conosce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non credo sia opportuno aggiungere l'ingegnere capo della Provincia nel Consiglio del Commissariato, perchè c'è da temere il dualismo fra i due ingegneri, ed anche perchè qui, dopo tutto, è lo Stato che in alcune opere provvede per tre quarti della spesa, e per altre provvede per intero.

Del resto il Consiglio provinciale può nominare il suo rappresentante nel Commissariato: niente vieta che possa nominare l'ingegnere dell'Amministrazione della Provincia. Ad ogni modo nel regolamento si terrà conto, per quanto è possibile, di quello che ha detto l'onorevole Abignente inserendovi che l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale possa essere interpellato nei casi in cui il Commissariato lo crederà opportuno.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 84.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 85 concordato fra l'onorevole Bertolini, il Governo e la Commissione:

« Il commissario civile è nominato fra i funzionari dello Stato con decreto reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

« La carica di commissario civile non è compatibile con la qualità di membro del Parlamento e con ogni ufficio locale elettivo.

« Con altro decreto il ministro dei lavori pubblici designa quale dei membri del Consiglio del Commissariato dovrà, nei casi di impedimento del commissario civile, assumerne interinalmente le funzioni. »

SONNINO SIDNEY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

SONNINO SIDNEY. Vorrei fare una modificazione di forma relativa al terzo comma. Si dice: « Con altro decreto il ministro dei lavori pubblici designa... »

Ora mi pare che dallo spirito dell'articolo s'intenda che questo debba essere un decreto reale. Sarebbe quindi più esatto dire: « Con altro decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sarà designato... »

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Sì, sì.

TORRACA, *relatore*. La Commissione accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Con la modificazione di forma proposta dall'onorevole Sonnino ed accettata dal Governo e dalla Commissione pongo a partito l'articolo 85.

(*È approvato*).

« Art. 86. Il mandato del commissario civile e di tutti i membri a scelta ed elettivi, dura cinque anni e può essere riconfermato. Il commissario deve risiedere a Potenza e non può esercitare altri uffici. Allo stesso è assegnata un'indennità annuale da stabilirsi nel regolamento.

« I membri del Consiglio del Commissariato i quali non avessero altro stipendio, hanno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento. »

L'onorevole Ciccotti aveva proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il commissario civile non è eleggibile a l'ufficio di consigliere provinciale, di deputato al Parlamento e di membro della Giunta amministrativa nella Provincia per due anni dopo che sarà uscito di carica.

« La stessa limitazione, ma limitata ad un anno, è fatta per i componenti del Consiglio di Commissariato. »

Onorevole Ciccotti, lo mantiene?

CICCOTTI. Lo mantengo.

TORRACA, *relatore*. La Commissione non può aderire al desiderio dell'onorevole Bertolini di togliere la durata del quinquennio. Il commissario deve avere una certa prospettiva di stabilità per l'adempimento della sua missione. Il quinquennio non urta contro alcun principio di quelli, o astratti o concreti, ai quali ha accennato l'onorevole Bertolini. La Commissione quindi mantiene l'articolo così come proposto.

In quanto all'emendamento dell'onorevole

Ciccotti, osservo che si va all'esagerazione delle incompatibilità. I componenti del Consiglio del Commissariato sono quasi tutti funzionari; per ciò sono anche ineleggibili. Del resto per una persona scelta fuori dell'Amministrazione si potrebbe supporre che dell'ufficio si avvalesse a scopo elettorale: ma per funzionari questo non è ammissibile. Quindi, non potendo noi accettare l'emendamento dell'onorevole Ciccotti, manteniamo l'articolo così come è stato concordato fra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Rientra nella proposta dell'onorevole Bertolini.

CICCOTTI. Onorevole presidente son due cose distinte; si tratta di ineleggibilità, oltre che di incompatibilità. La proposta dell'onorevole Bertolini dice che mentre il commissario è in ufficio non può essere nè deputato nè senatore: il mio emendamento invece porta che il commissario non può farsi eleggere deputato prima che non abbia lasciato di esercitare il suo ufficio da un certo termine.

PRESIDENTE. La Camera conosce la proposta dell'onorevole Ciccotti non accettata dalla Commissione. Egli insistendovi la pongo a partito.

(*Non è approvata*).

Pongo ora a partito l'articolo 86.

(*È approvato*).

« Art. 87. Il Commissariato civile comincerà a funzionare entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

« Esso dovrà compiere la sua missione in 20 anni da quello della promulgazione della legge nei modi e con le facoltà che saranno determinati dal regolamento.

« Le funzioni del Commissariato potranno essere prorogate per cinque anni mediante decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. »

(*È approvato*).

« Art. 88. I progetti esecutivi di tutti i lavori, dei quali è affidata l'esecuzione al Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere dell'ispettore compartimentale, quando l'importo delle opere non superi le lire duecento mila.

« Oltre tale limite il parere sarà dato da una Commissione centrale consultiva composta:

« *a*) di due ispettori del Genio civile;

« *b*) di due ispettori superiori forestali;

« *c*) del direttore generale della sanità, o di un suo delegato.

« Per le attribuzioni di ordine non tecnico indicate nei seguenti articoli e nel regolamento, saranno aggregati alla Commissione, con diritto di voto, un funzionario del Ministero dei lavori pubblici e un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo divisione.

« La Commissione sarà nominata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio. »

(*È approvato*).

« Art. 89. Il Commissariato civile provvede:

« *a*) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi di tutte le opere pubbliche in base alle allegate tabelle e colle norme di cui al seguente articolo 90.

« Lo studio dei progetti e la direzione dei lavori si eseguiranno col personale del Corpo reale del Genio civile, con la cooperazione del personale forestale per la sistemazione idraulica;

« *b*) ai rimboschimenti col personale forestale;

« *c*) ai servizi amministrativi con personale dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio. »

(*È approvato*).

A questo punto l'onorevole Ciccotti ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Tutti gl'impiegati, che potranno eventualmente essere addetti al Commissariato e a tutti i servizi di cui nella presente legge, nessuno escluso, quando non vi siano comandati da altri uffici ove si trovino già al servizio dello Stato, saranno nominati esclusivamente in seguito a concorso, giusta le norme che saranno stabilite con regolamento.

« Anche con regolamento saranno determinate le funzioni del Consiglio di Commissariato e i casi in cui debba essere richiesto il suo voto deliberativo o consultivo. »

L'onorevole Ciccotti lo mantiene?

CICCOTTI. Lo mantengo.

TORRACA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

TORRACA, *relatore*. Nel concetto della Commissione e del Governo, il Commissariato non deve avere impiegati che appartengano già all'Amministrazione; quindi, non è il caso che possa esservi concorso. Tutti gli impiegati del Commissariato debbono appartenere all'Amministrazione: questo è chiaramento detto. L'emendamento Ciccotti fa una ipotesi molto più larga di quella, che noi abbiamo determinato, epperò non possiamo accettarlo.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CICCOTTI. Ho già detto che questa legge potrà anche costar molto, se così si vuole, e se così si può dire, sempre relativamente; ma

certo, pel modo come si concreta e per gli effetti che se ne possono attendere, vale poco.

Il mio emendamento è un emendamento precauzionale. Non serve ad allontanare un pericolo reale? Ed il relatore potrebbe accettarlo anche in vista di una mera possibilità. In ogni modo, qui non si tratta solo del Commissariato, ma anche di coloro che siano nominati per altri servizî ed ufficî dipendenti da questa legge. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. No.

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

« Art. 90. Entro due mesi dal suo funzionamento il Commissariato riceverà dal Ministero dei lavori pubblici un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in base alle tabelle annesse alla presente legge.

« Al piano di massima sarà allegato un programma di esecuzione, che dovrà specificare il riparto della somma fra le diverse opere o fra i Comuni, e l'ordine di esecuzione delle opere. Il piano sarà preventivamente approvato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 88.

« Il Consiglio del Commissariato nella compilazione del prospetto, di cui al seguente articolo 92, può proporre modificazioni al programma di esecuzione, sulle quali, all'atto dell'approvazione del prospetto, deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale. »

(*È approvato*).

« Art. 91. La somma totale degli stanziamenti fissati nella tabella *F* annessa alla presente legge rimarrà immutata. Potrà però essere variato il riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, in conformità del prospetto che per ogni esercizio sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici a termini del seguente articolo 92.

« Le somme che per una o più categorie di opere saranno stanziate in meno in un esercizio, si dovranno reintegrare negli esercizi successivi. »

(*È approvato*).

« Art. 92. Nel regolamento saranno stabilite le norme per la formazione del prospetto che, in ogni esercizio, il Commissariato invierà al Ministero dei lavori pubblici, per lo impiego della somma complessiva annuale stanziata per opere pubbliche, in esecuzione della presente legge.

« Tale prospetto sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale. »

(*È approvato*).

« Art. 93. Qualora il Governo riconoscesse la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla presente legge, e non si potesse provvedere con la repartizione stabilita nella tabella *F*, si chiederà con legge speciale la facoltà di anticipare gli stanziamenti sugli assegni degli ultimi esercizi. »

(*È approvato*).

« Art. 94. Per le opere, delle quali al precedente articolo 83, il commissario civile eserciterà le attribuzioni deferite al prefetto dalle leggi in vigore, ad eccezione di quelle che si riferiscono ad espropriazioni per causa di pubblica utilità e di tutte le altre, che sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa o per le quali deve essere udito il Consiglio di Prefettura.

« Contro i provvedimenti del commissario civile sono ammessi i ricorsi come contro i provvedimenti del prefetto. »

(*È approvato*).

« Art. 95. Il Ministero dei lavori pubblici valendosi, quando occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Commissariato. »

(*È approvato*).

« Art. 96. Le opere che verranno mano mano ultimate, saranno dal Commissariato consegnate all'Ente che, in forza delle leggi organiche, deve curarne la manutenzione. »

(*È approvato*).

« Art. 97. Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori pubblici, dipendenti da leggi anteriori, che siano appaltati o autorizzati anteriormente alla data di costituzione del Commissariato civile.

(*È approvato*).

« Art. 98. Rispetto alle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Commissariato vanno soggetti alle stesse norme seguite per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato. »

(*È approvato*).

Dopo questo articolo gli onorevoli Lucifero, Riccio Vincenzo, Mezzanotte, propongono un articolo 98-*bis* così concepito:

« Art. 98-*bis*. Entro il 30 giugno 1904 il Governo del Re presenterà al Parlamento un di-

segno di legge per estendere le disposizioni della presente legge alle Provincie le quali si trovino in condizioni analoghe a quelle della Basilicata. »

Voci. L'ordine del giorno Dal Verme?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Dal Verme, deve venire dopo l'articolo proposto dall'onorevole Lucifero ed altri, perchè questo propone l'applicazione di tutta la legge ad altre Provincie: quindi, se questa proposta fosse dalla Camera accolta, naturalmente vi sarebbe compresa anche quella dell'onorevole Dal Verme; ma, in caso contrario, allora verrebbe la volta dell'ordine del giorno dell'onorevole Dal Verme che chiede l'applicazione non di tutta la legge ma di alcuni titoli.

Ora discutiamo la proposta dell' onorevole Lucifero. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Quando l'onorevole presidente del Consiglio anticipatamente combatteva l'articolo aggiuntivo che insieme all'onorevole Riccio io aveva presentato alla Camera, egli ne accennava l'indeterminatezza e la forma vaga, e rispondendo ad una mia interruzione, si meravigliava della fiducia eccessiva che io manifestava nel potere esecutivo, dandogli ampio mandato e facoltà di applicare questa legge a tutte le altre Provincie del Regno. Io, anche facendo astrazione dalle considerazioni che i regolamenti compilati dal potere esecutivo, col controllo dei più alti corpi consultivi dello Stato, certamente non consentono l' arbitrio, farò notare al presidente del Consiglio che la proposta non era stata ispirata nè dalla fiducia nè dalla sfiducia che per avventura noi potremmo avere nel Gabinetto. Questa legge, che io mi auguro abbia largo consenso di voti da ogni parte della Camera, non mi sembra veramente che consenta una manifestazione di politica parlamentare, e quindi tutto, e le proposte sulle nostre discussioni e l'azione nostra intorno a questa legge, è stato assolutamente lontano da ogni considerazione di politica ministeriale, ma è stato puramente e semplicemente informato al pensiero dell'utilità che poteva venirne ad altre Provincie che si trovano in condizioni più o meno analoghe a quelle della Basilicata. Perchè, è vano negarlo, altre Provincie d'Italia si trovano in condizioni miserrime pari a quelle della Basilicata, e ora il lieto principio onde lo Stato mostra d'interessarsi particolarmente di questa Provincia, se da una parte accenna ad un primo passo, dall'altra può far temere che non vengano troppo tardi i secondi, massime se per imprudenza di uomini od onnipotenza di cose le finanze diventassero meno prospere in un prossimo futuro: ipotesi che mi auguro vana, ma che credo neppure l'onorevole ministro del tesoro vorrà ritenere impossibile. Ora quelle altre Provincie d' Italia che rivaleggiano con la Basilicata in tutte le povertà, desidererebbero che l'affidamento che viene loro dall'affettuose premure del Parlamento e del Governo, piuttosto che essere basato su promesse dei ministri, certo sincere, ma, per l'indole stessa loro, più di un articolo di legge sottoposte alle contingenze parlamentari e politiche, fosse invece concretato in un esplicito articolo di legge.

L'articolo, così come lo avevamo formulato, sebbene composto tutto delle parole pronunziate dall'onorevole presidente del Consiglio, fu dallo stesso accusato di essere vago ed indeterminato. Ora io fo notare che esso era ispirato a quanto era stato detto dallo stesso presidente del Consiglio, nella seduta del 3 dicembre, allorquando disse che la legge per la Basilicata non poteva già essere applicata a tutte le Provincie, ma soltanto a quelle che si trovassero in condizioni analoghe alla Basilicata stessa, e soltanto per quei determinati bisogni che fossero imperiosi quanto quelli che alla Basilicata incombevano. E perciò pareva a noi che dare al Governo del Re il mandato di fare esso questi studi e di gradualmente applicare la legge colà dove più urgente ne scorgeva il bisogno, fosse dare verace affidamento alle popolazioni che attendono e soffrono. Ma l'onorevole presidente del Consiglio, raccogliendo la mia interruzione, accennò che questa proposta potrebbe essere oggetto di favori politici, ed io ed i miei amici non insistiamo su quella. Ma l'altra proposta così emendata come sta ora dinnanzi alla Camera, dovrebbe trovare minori difficoltà ad essere accolta.

Se il problema del Mezzogiorno, fosse nuovo, e se studiosi, parlamentari e governanti avessero studiato soltanto le condizioni della Basilicata, certo il termine perentorio del 30 giugno per estendere la legge ad altre Provincie d'Italia, sarebbe assolutamente inadeguato. Ma, salvi alcuni speciali bisogni di determinate Provincie, moltissimi altri sono indubbiamente già studiati e conosciuti. Non occorre certo gran tempo per comprendere che il beneficio accordato dall'articolo 45 della presente legge per i contributi dello Stato per i lavori di bonifica, dovrebbe e potrebbe essere applicato alla Calabria; come per quanto risguarda i rimboschimenti, dovrebbe e potrebbe essere applicato agli Abbruzzi, come il collega De Riseis provò l'altro giorno; e così alcune agevolezze d'imposte pei meno abbienti e così la istituzione delle cattedre ambulanti di agricoltura, ed altre ed altre cose che per non sciupare il tempo della Camera io trasvolo.

A me pare che questi e altri simili provvedimenti, potrebbero essere concretati in un disegno di legge, che, presentato al Parlamento prima del 30 giugno, desse vero e serio affidamento alle Provincie che aspettano, non pazientemente

perchè soffrono, dell'affettuosa insistente premura del Parlamento e del Governo. Le condizioni di quei paesi sono assai tristi, e nessuna prova dell'attuosa premura dei legislatori e dei Governi potrebbe dirsi o affrettata o soverchia. Ad ogni modo, qualunque debba essere la sorte che sia per toccare all'articolo che i miei amici ed io abbiamo creduto di presentare, ci incombeva l'obbligo di esprimerne chiaramente la genesi che è stata tutta nella premura di appagare le legittime impazienze di quelle popolazioni, e di far sì che il fausto avvento della legge per la Basilicata, fosse per esse non soltanto oggetto di fraterno compiacimento, ma inizio reale ed effettivo della loro redenzione economica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murmura.

MURMURA. Niuno dei componenti la Commissione scelta a tutela degli interessi meridionali, ha preso parte al dibattito del presente disegno di legge, nè in sede della discussione generale, nè in quella dell'esame degli articoli.

E questo non perchè mancasse la materia del dire, ma perchè avevamo affidato l'incarico di esporre i nostri voti e le nostre speranze al presidente, onorevole Chimirri, che col fascino della sua parola tenne desta l'attenzione della Camera per più di un'ora.

Abbiamo voluto che discutesse egli solo per poter affermare, colla unicità dei criteri e della parola, un'alto principio politico, e cioè la unione dei deputati del Mezzogiorno, unione che mi auguro sappia resistere d'ora innanzi ad ogni soffio di passione politica, nonostante il tentativo fatto di spezzarla.

Abbiamo voluto rinunciare a qualunque discussione di questioni singole degli articoli perchè l'opera, talvolta vivace e pungente, della critica, non sorgesse ad annebbiare l'animo dei nostri colleghi della Basilicata.

Davanti a questo disegno di legge abbiamo soffocato ogni voce di rivalità, ogni desiderio di concorrenza; affratellati dalla coscienza del comune disagio economico, abbiamo sentito vibrare fortemente nel nostro petto gli interessi della generosa terra Lucana.

Ciò premesso, veniamo all'esame della disposizione aggiuntiva. Essa ha una breve storia, che è bene che la Camera conosca.

Il giorno avanti a quello stabilito per la discussione del disegno di legge, la Deputazione meridionale si riunì per stabilire la propria condotta.

Sorse fra noi un lieve dissenso sulla opportunità di presentare un ordine del giorno oppure un articolo aggiuntivo. La scelta dell'uno o dell'altro si faceva dipendere dalla intonazione che avrebbe dato il Governo alle sue dichiarazioni. Se queste fossero state benevole, allora ci saremmo avvalsi del primo; se, invece, il Gabin si fosse mostrato sordo alle nostre pregh e avesse chiuse le porte ad ogni aspettat di estensione della legge alle nostre Provin allora avremmo aperto la discussione sull'a colo, e provocato il voto sul medesimo.

Se non che, avendo avuto sentore, la matt di sabato, che il Governo, o spontaneamente, o seguire i savi consigli dell'onorevole Gri avrebbe parlato in modo da conciliarsi la b volenza generale, fummo solleciti a firm un ordine del giorno, che importava la co nienza, quasi da tutti riconosciuta, di riti l'articolo.

L'ordine del giorno fu presentato alla P denza, ed era già stampato, quando si venne a pere di un altro ordine del giorno dell'onore Colosimo, identico al nostro e concordato Governo, il quale, forse per la purezza delle ori politiche, gradiva più il secondo che il pri

Assodato ciò, abbiamo ritirato il nos giacchè noi in quest'aula non badiamo nè alla grafia, nè alla provenienza delle iniziative, e pure agli uomini, che dovrebbero essere, sono, ombre davanti alle cose.

Intanto è bene rendere pubbliche gr all'onorevole Colosimo, che, animato da esemp zelo, coll'autorità dei suoi vincoli politici e col sidio della funzione topografica parlamentare tenne di rendere più feconde ed espansive le chiarazioni del Governo. Motivo per cui noi, g colla unanimità dei suffragi gli abbiamo più larghi gli onori del trionfo.

Dopo questo fugace accenno e il sussegu voto della Camera, l'articolo aggiuntivo si r inutile; ed io oso pregare l'onorevole Lucife gli altri proponenti di ritirarlo.

Essi l'hanno presentato, io credo, non creare difficoltà al Governo. Se di questo teva esistere qualche sospetto prima, non sorgere neppure l'ombra del dubbio ora qu si consideri che la disposizione aggiuntiva ha in suo favore la firma dell'onorevole Mezzan che non è tormentato da niuna febbre poli (*Commenti*).

Coll'articolo i firmatari io giudico che gliono prevedere il caso della successione morte naturale del Gabinetto. (*Commenti* questo il pensiero, forse, che fa loro spiegare zione isolata, dimenticando che nelle assen son destinate a prevalere quelle correnti, quali si è formato il più largo consenso.

Per il presente Gabinetto il suo programm riginario, le sue dichiarazioni dell'altro gio il voto della Camera costituiscono sufficient pegno e garentia; ma pei successori, che pos non avere tali precedenti vincoli in favor Mezzogiorno, è meglio che vi sia davanti a

ıtorità di un testo di legge, anzichè un semplice nnocente ordine del giorno. Il primo ha efficacia rcitiva di gran lunga superiore al secondo.

Ma se tale è la preoccupazione dei firmatari l'articolo si rinfranchino e lo ritirino; poichè il blema meridionale è ormai penetrato nella cienza del Paese, e si ripercuote in ogni angolo talia, come ieri, con vera effusione di cuore, eva l'onorevole Rubini, affermando che anche lontana e patriottica Lombardia raccoglie il lo del disagio economico del Sud, e un Governo mostrasse di non ascoltarlo non potrebbe rinere a quei banchi, neppure un giorno.

A prescindere da siffatta considerazione noi non siamo votare l'articolo aggiuntivo, anche perchè eputiamo incompleto. Dapprima esso era stato sentato con caratteri di così larga indeterminane da lasciare arbitrio sconfinato al ministro delterno. Corretto l'articolo si è caduti nell'eccesso osto, facendo obbligo assoluto al Governo resentare il disegno di estensione della legge a gno, e cioè fra tre mesi: il che equivale a voler ıre una palla di piombo al piede del presidente Consiglio e buttarlo a mare. (*Commenti — ride*).

In questa Camera non vi è uomo, per abile che che potrebbe navigare una sola settimana peso di una disposizione così rigida sul capo. D'altro canto l'articolo è redatto in maniera implica il debito di estendere tutte le provenze della Basilicata alle altre Provincie meonali, contrariamente alla verità riconosciuta dentro di dover fare, cioè, una legislazione metodo frazionario e differenziale, che risponai vari bisogni locali.

Ultimo e ponderoso argomento, che ci vieta ordare la nostra adesione all'articolo aggiuntivo a votazione di sabato. Colla stessa ci siamo ermati sull'ordine del giorno Colosimo, che fu ato non per transazioni e accordi momentanei, perchè rispecchiava i criteri espressi nel nostro ine del giorno.

Gli stessi, tranne la provenienza, si somigliano ne due goccie d'acqua; e riconoscono entrambi ortuna la estensione graduale della legge e necessità di tener l'occhio fisso alle disponità del bilancio.

Come potremmo oggi accettare una norma islativa, che fa astrazione da tali concetti? ebbe lo stesso che sottoporre a penitenza il tro criterio, e accogliere una situazione, per cui di ieri diventi il *no* di oggi.

Tutto calcolato e compreso parmi che l'arti-o sia inopportuno e non si possa votare.

Non votandolo però non intendiamo rinunre alle nostre legittime pretese, e neppure viarle a lunga scadenza.

Voi, onorevole Giolitti, avete parlato di studi e preparazioni. Chi studierà? Chi preparerà il lavoro? Per carità non affidate tale opera a commissari regi o ad ispettori governativi. Questi sogliono adattare l'ambiente alle supposte opinioni di palazzo Braschi, e vanno più in là, e sono più realisti del Re, specialmente quando sanno che in premio della loro obbedienza cieca e illimitata potranno aspirare alla nomina di prefetti del Regno.

Studiate voi, onorevole Giolitti. Imitate l'esempio del vostro predecessore. Se il compianto Zanardelli non si fosse avventurato in quell'eroico viaggio, che gli accorciò la vita, credete voi che il disegno sulla Basilicata avrebbe veduto la luce?

Venite, onorevole Giolitti, venite laggiù, e vedrete al certo nuove miserie, nuovi tormenti e nuovi tormentati.

Finisco con fare un accenno della Calabria, della Calabria che più conosco, perchè è la terra che mi ha dato i natali.

La Calabria non bisogna guardarla in quella angusta striscia di terra, allegrata dal verde degli agrumi e baciata mollemente dal Tirreno e dal Jonio: ma bisogna guardarla nelle sue interne e squallide *vallate*, ove si annida la malaria e la morte, in quei *villaggi* malsicuri, e disseminati sulla schiena o sulla cresta degli Appennini come nidi di rondine; in quelle *catapecchie* malsane, ove l'aria e la luce penetrano dalla porta o dalla fessura delle tegole; in quelle *tane* luride, ove la vita umana si accomuna con quella delle bestie, in quell'*esodo* crescente di contadini laceri e sparuti, che tristamente vanno lontani dalla patria comune.

Venite laggiù, onorevole Giolitti; e quando vi sarete assicurato dei disagi, che aggravano la nostra Provincia, voi stesso, animato da nobile patriottismo e senza impulso regionale, verrete qua dentro per domandare l'estensione di questa legge.

L'annessione del Mezzogiorno al rimanente d'Italia data da quarantaquattro anni. Per tutte le Provincie si è fatto, più o meno, qualche cosa, ma la Calabria ha avuto tardi e pochissimo. La Calabria ha tuttora un credito aperto sulla civiltà del nostro paese. Essa non ha ottenuto ancora il posto che le spetta nel banchetto della vita italiana, ed è stanca di attendere.

Il dilemma, che s'impone, è semplice: o una vicina legge non dissimile a quella della Lucania, legge di giustizia e di perequazione, o una lega di resistenza, che comincerà col rifiuto di pagare le imposte. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colosimo.

COLOSIMO. L'unica risposta che posso dare

all'autorevole discorso dell'onorevole Murmura, è quella di rinunciare a parlare. (*Commenti.*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifero sarebbe in aperta contraddizione con l'ordine del giorno, che è stato votato alla quasi unanimità dalla Camera.

L'ordine del giorno dice così: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo sui provvedimenti già presentati per il Mezzogiorno e sulla necessità di estendere gradatamente, secondo il criterio del maggior bisogno e compatibilmente con le disponibilità del bilancio, alle Provincie che si trovano in condizioni analoghe a quelle della Basilicata le disposizioni contenute nel presente disegno di legge, e passa alla discussione degli articoli. »

L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifero direbbe: « Entro il 30 giugno 1904 il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per estendere le disposizioni della presente legge alle Provincie le quali si trovino in condizioni analoghe a quelle della Basilicata. »

Adunque, mentre l'ordine del giorno votato dalla Camera subordina i provvedimenti a studi, che si debbono fare, ed alla disponibilità del bilancio, l'onorevole Lucifero fa astrazione completa da tutto ciò, e vuole che al 30 giugno 1904, vale a dire senza la necessaria preparazione di studi, il Governo presenti un disegno di legge per estendere senza distinzione e senza gradazione, le disposizioni di questa legge alle altre Provincie.

L'onorevole Lucifero non può supporre che un Governo, il quale ha la responsabilità del bilancio dello Stato, possa accettare una proposta di questo genere.

Ma io non invito nemmeno la Camera a votare la questione di merito; io propongo una vera e propria questione pregiudiziale. Non è possibile che s'inviti il Parlamento ad un voto contraddittorio con quello che ha dato pochi giorni prima nell'identica discussione della stessa legge. Sarebbe come supporre che la Camera avesse votato allora l'ordine del giorno senza riflessione e senza maturità di consiglio.

Io credo che, se l'onorevole Lucifero pone mente a questa contraddizione, in cui egli metterebbe la Camera, deve perdere ogni speranza che questo suo articolo sia votato. E credo anche che, come parlamentare antico, che ha rispetto per l'Assemblea a cui appartiene, non vorrà nemmeno proporre ai suoi colleghi un voto di questo genere.

Egli gioverà maggiormente alla causa, che ha sostenuto, seguendo il consiglio che gli è stato dato dall'onorevole Murmura, e non insistendo perchè sia posto in votazione questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero è stato avvertito che sorgeva la questione pregiudiziale col voto dato già dalla Camera, tuttavia egli ha insistito.

Egli ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Io non credo che la contraddizione alla quale ha accennato l'onorevole presidente del Consiglio realmente esista, perchè evidentemente fra un ordine del giorno che confida che il Governo del Re presenterà un disegno di legge quando potrà, e un articolo che ne determina il tempo, e dal modo come io l'ho svolto l'onorevole presidente del Consiglio ha potuto intendere come intendo che vada inteso (mi lascino passare il bisticcio) contraddizione non esisterebbe. Si potrebbero presentare leggi di provvedimenti speciali per quelle Provincie che si trovassero in condizioni speciali. Ma io, non per aderire ai consigli dell'onorevole Murmura (consigli che sono stati preceduti e seguiti da tali considerazioni che io non posso nè voglio accettare, e che non avrei mai creduto dovessero venirmi da un rappresentante della mia regione) ma perchè reputo che invitare la Camera a votare oggi su questo articolo potrebbe, non dirò pregiudicare la causa, ma riescire un vano conato perchè i diritti delle nostre Provincie fossero affermati con una legge piuttosto che con un ordine del giorno, ritiro il mio articolo. Lo ritiro, ma faccio pieno affidamento che, non solo per buona volontà di Governo, ma per vera onnipotenza di cose, i provvedimenti che quelle Provincie aspettano non si ritardino, perchè il ritardo dovrebbe pesare crudelmente sull'animo di coloro che ne possono per avventura essere responsabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Verme, più modesto dell'onorevole Lucifero (*Si ride*), non chiede una data fissa al Governo, ma si limita soltanto a chiedere l'applicazione di alcune parti della legge, perciò verso l'onorevole Dal Verme non può opporsi la pregiudiziale.

Dò lettura dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Dal Verme:

« La Camera nel ritenere che i provvedimenti eccezionali per la Basilicata sono giustificati dalla eccezionale situazione di una vasta Provincia tutta montuosa, la sola nel Regno nella quale si verifichi una minacciata diminuzione di abitanti, invita il Governo a presentare un disegno di legge per l'applicazione del titolo III e delle sezioni 1ª, 2ª e 3ª del titolo IV a quelle altre provincie o circondari in cui saranno accertate condizioni altimetriche, topografiche, agricole ed economiche analoghe a quelle della Basilicata ».

L'onorevole Dal Verme ha facoltà di parlare.

DAL VERME. Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Colosimo nella seduta di sabato scorso e dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ritiro il mio ordine del giorno.

Però mi sia lecito in questa circostanza di fare un voto; che, cioè, quelle popolazioni di cui ho parlato a lungo venerdì scorso, che non hanno beneficato degli sgravi sui farinacei e che hanno visto svanire tutti gli altri sgravi, lo sgravio sul sale, che era stato concordato dalla Commissione degli sgravi col passato Governo, lo

sgravio sulle quote minime che era stato per la prima volta proposto dal mio amico Luzzatti in altri tempi, possano avere in un giorno non lontano qualche beneficio.

Nelle tenebre degli sgravi era rimasto un fioco lume di speranza, ed era quel lumicino a petrolio, che aveva acceso l'onorevole Luzzatti (*Si ride*) nella sua splendida esposizione finanziaria; ma è scoppiata la guerra fra il Giappone e la Russia, e così anche quel miserabile lumicino si è spento.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. No no, quel lumicino si riaccenderà!

DAL VERME. Debbo poi ringraziare l'onorevole ministro del tesoro delle parole molto lusinghiere e cortesi, che ha pronunciate al mio indirizzo nel suo discorso di sabato; e lo debbo maggiormente ringraziare per aver preso in considerazione una delle mie proposte; per avere accolto pienamente un'altra mia proposta nel campo regolamentare del catasto, e ancora per avermi fatto l'onore di chiedere la mia cooperazione. Posso assicurare l'onorevole ministro che questa mia cooperazione, per quanto modesta, egli l'avrà. Sarò lieto così di potere anche in quest'opera contribuire a favore della nobile Provincia della quale ci siamo tanto occupati in questi giorni, la Basilicata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. « Art. 99. Ogni anno il ministro dei lavori pubblici e il ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme coi rispettivi bilanci della spesa, presenteranno una relazione sull'esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che li concerne. »

(*È approvato*).

« Art. 100. È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale, sentita la Commissione, di cui all'articolo 87, ed il Consiglio di Stato, alla pubblicazione di regolamenti per la esecuzione della presente legge. »

(*È approvato*).

Così sono esauriti gli articoli.

Nella seduta di martedì si procederà al coordinamento e alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di tre disegni di legge.

PRESIDENTE L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per il trattamento doganale nel Regno dei prodotti originari della Colonia Eritrea, un altro disegno di legge per approvazione della dichiarazione che ristabilisce in vigore il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e San Domingo: e finalmente un terzo disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio di navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore.

Chiedo che questi due ultimi disegni di legge siano mandati alla Commissione per i trattati e le tariffe doganali.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che saranno, stampati e distribuiti.

Non essendoci obbiezioni il primo di questi disegni di legge sarà trasmesso agli Uffici, gli altri due alla Commissione pei trattati e le tariffe doganali.

Sull'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Come ho già detto, martedì si procederà al coordinamento e poi alla votazione segreta di questo disegno di legge per provvedimenti a favore della Basilicata. Si porranno quindi in discussione alcuni disegni di legge d'ordine amministrativo.

Mercoledì la Camera si riunirà in Comitato segreto per discutere la questione dell'Aula. Giovedì incomincierà la discussione del disegno di legge relativo all'inchiesta sulla marineria militare.

Lunedì, avrà luogo lo svolgimento delle interpellanze, inscritte sull'ordine del giorno.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FRANCHETTI. Chiederei che il disegno di legge sugli Istituti secondari di Città di Castello fosse posto nell'ordine del giorno di martedì.

PRESIDENTE. Ma il ministro della pubblica istruzione è indisposto.

FRANCHETTI. Ne ho parlato col ministro stesso, il quale acconsente.

PRESIDENTE. Allora lo iscriveremo nell'ordine del giorno di martedì.

CABRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CABRINI. Propongo che la Camera voglia stabilire, dopo l'inchiesta della marineria, la discussione del disegno di legge sul riposo settimanale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini propone che dopo l'inchiesta sulla marineria si discuta il disegno di legge sul riposo settimanale.

Consente, onorevole presidente del Consiglio?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Consento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Cabrini...

(*È approvato*).

SOCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

SOCCI. Mi permetto fare una proposta (non so se vi sia nulla in contrario nel regolamento della Camera) ed è questa. Perchè, la discussione circa la nuova sistemazione della Camera dev'essere fatta in seduta segreta e non in seduta pubblica? Si tratta del denaro dei contribuenti; si tratta di un'opera assai costosa. Dunque io vorrei semplicemente, se non si oppone il regolamento, che non si tenesse seduta segreta.

PRESIDENTE. A mio avviso non c'è nulla in contrario, ma la Camera ha sempre discusso e deliberato relativamente ai servizi interni in seduta segreta. In questo caso poi c'è anche una deliberazione presa dalla Camera.

SOCCI. Ma qui non si tratta nè di questioni di personale, nè di servizi interni. (*Interruzioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei fare un' osservazione ed è questa: la discussione in Comitato segreto non porta una deliberazione di spesa, ma è una conversazione fra deputati allo scopo di intendersi. Evidentemente per risolvere il problema sarà necessario un disegno di legge, che il Governo presenterà secondo la volontà manifestata dalla Camera, ed anche secondo precise indicazioni, che questa potesse dargli. Soltanto allora su quel disegno di legge si potrà fare una discussione vera e propria.

PRESIDENTE. Precisamente; la discussione in seduta pubblica avverrà quando verrà lo speciale disegno di legge. (*Conversazioni*).

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d' interpellanza pervenute alla Presidenza.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere quali provvedimenti intenda prendere nel riguardo alle irregolarità che, secondo la voce pubblica e la stampa, si sarebbero verificate nell'incartamento di un processo al Tribunale di Urbino.

« Battelli. »

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere come e quando intenda di riconoscere utile per gli effetti della pensione il servizio prestato per molti anni nella R. Accademia militare di Torino, in qualità di straordinario, dai professori che furono nominati titolari.

« Battelli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per chiedere le ragioni per cui i professori di chimica delle scuole secondarie sono remunerati soltanto con 100 lire annue, per ogni ora settimanale d'insegnamento nelle classi aggiunte; mentre gli altri professori, anche delle discipline più affini, e certo non maggiormente onerose, come la storia naturale, sono ricompensati con lire 120.

« Battelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle ragioni che ritardano i lavori della stazione Brignole a Genova.

« Imperiale. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di sollecitare la discussione della legge sulle opere portuali.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per invitarlo, di fronte al continuo e progrediente esodo di insigni opere artistiche nostre, a compilare, senza ulteriore indugio, il catalogo degli oggetti d'arte vincolati e di quelli sottoposti a prelazione, secondo l'ultima legge.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della giustizia e delle finanze per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè l'articolo 49 del regolamento 10 novembre 1882 sul bollo sia interpretato secondo il suo tenore, secondo equità e secondo le consuetudini forensi.

« Monti-Guarnieri. »

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alla interpellanza il Governo dichiarerà a suo tempo se intenda di accettarla.

La seduta termina alle ore 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.